



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 132

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 marzo 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 19
2 ^a - Giustizia	» 24
5 ^a - Bilancio	» 40
7 ^a - Istruzione	» 44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 53
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 56
11 ^a - Lavoro	» 58
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 59
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 64

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati	Pag. 67
--	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 71
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 80
Per la sicurezza della Repubblica	» 82
Per l'infanzia	» 83

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 85
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 87
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 88

CONVOCAZIONI	Pag. 91
------------------------	---------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 17 marzo 2009

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore AUGELLO (*PdL*) interviene a nome della maggioranza per dissipare equivoci che possono essere sorti nell'ultima seduta: nessuno ha inteso mancare di rispetto alla Presidenza, ma piuttosto in alcuni interventi si riteneva necessario rimarcare che l'esame in Giunta del ricorso Fantetti registrò fasi diverse, con votazioni differenziate, tra le quali in una (quella di camera di consiglio) non si raggiunse l'unanimità. Il 29 gennaio 2009, alcuni interventi successivi a quello del presidente Follini possono aver ingenerato il dubbio che tale decisione fosse stata unanime, ma – in una seduta d'Aula particolarmente infervorata, durante la quale vi furono diverse torsioni nei comportamenti dei Gruppi e dei singoli senatori – non può assolutamente sostenersi che tale dubbio sia stato ingenerato dalle parole del Presidente.

Occorre pertanto lasciarsi alle spalle la vicenda, il cui esito d'Assemblea è stato comunque consacrato da un voto dell'organo maggiore, rispetto al quale non è possibile prescindere in Giunta; quest'ultima dovrà riprendere ordinatamente i suoi lavori e procedere al disimpegno delle sue funzioni in spirito di leale collaborazione tra tutti i senatori componenti. La maggioranza si dichiara pienamente disponibile a tale ripresa, invitando il presidente Follini a procedere in conseguenza.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) dichiara che non si può voltar pagina rispetto agli eventi trascorsi, che non rappresentano un fatto accidentale ma una precisa fonte di frizione che rischia di ripetersi in futuro: se la maggioranza non affranca la Giunta dalla politica, recuperando il significato tecnico-giuridico delle sue funzioni, si disattenderà il ruolo che la Costituzione attribuisce alle guarentigie parlamentari.

Il PRESIDENTE accoglie con soddisfazione le parole del senatore Augello, dichiarandosi disponibile a superare i punti di frizione riscontrati nella scorsa seduta. Restano pertanto ferme le comunicazioni da lui rese in quella sede e, recuperato il necessario clima di tranquillità nella Giunta, ritiene non vi siano ulteriori obiezioni a procedere con l'ordine del giorno.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine alla verifica dei poteri nella circoscrizione Estero

Il PRESIDENTE riassume le proposte che la Presidenza aveva avanzato nella scorsa seduta, nel corso delle comunicazioni rese. Da un lato si richiedeva mandato alla Giunta di investire la Presidenza del Senato di alcune interlocuzioni con l'autorità giudiziaria. Udito il dibattito, abbandona la terza di quelle interlocuzioni (sollecitare tutti gli organi giudicanti ed inquirenti circa l'esigenza che si acceleri il procedimento penale sul senatore Di Girolamo) mentre mantiene la richiesta di conoscere dagli organi della magistratura competenti lo stato del procedimento in questione: la scansione sarà cadenzata secondo i vari passaggi della vicenda processuale, per cui il Presidente del Senato nell'immediato si rivolgerà solo al GIP; dopo l'esaurimento di questa fase, in costanza di procedimento penale si ripeterà la stessa procedura per ciascuna fase, fino all'ultimo grado di giudizio; la costanza del procedimento sarà accertata, di volta in volta, presso il depositario del registro dei carichi pendenti.

Dall'altro lato, ribadisce che la proposta della Presidenza in merito all'attività istruttoria della Giunta sulla circoscrizione Estero subordina all'avverarsi della condizione sospensiva decisa dall'Assemblea la sola trattazione della convalida dei due seggi della ripartizione Europa. La prassi della Giunta – che in pendenza di contestazione evita di convalidare tutti gli altri seggi della medesima unità territoriale – è infatti fondata sull'opportunità di avere dinanzi tutti i possibili ricorsi prima di procedere ad atti definitivi come le convalide: invece, la riapertura dei termini per presentare ricorso – che avviene dopo l'accoglimento di una contestazione, per venti giorni, contro il subentrante – non consente alla Giunta di prevedere ora se saranno contestati i voti della medesima unità territoriale, con un inevitabile riflesso (stante il sistema proporzionale) anche sulla posizione dell'altro titolare di seggio nella ripartizione Europa. Ecco il motivo per il quale la sospensione della verifica dei poteri per il senatore Di Girolamo comporta la sospensione della verifica dei poteri anche per il seggio del senatore Micheloni.

Tale argomento non vale per le altre e distinte unità territoriali in cui si articola la circoscrizione Estero, che non possono ricevere neanche indirettamente travasi di voti dalla ripartizione Europa. Ecco perché – se la Giunta conviene – la verifica dei poteri potrà proseguire nelle altre tre ri-

partizioni della circoscrizione Estero (America settentrionale, America Meridionale e Asia/Africa/Oceania), per i restanti quattro seggi.

In tutti i casi, insiste che il relatore sia il senatore Cosimo Izzo. Egli quindi – se la Giunta converrà sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato, avanzata nella scorsa seduta – da un lato avanzerà proposte alla Giunta in ordine alle altre tre ripartizioni della circoscrizione Estero; dall'altro lato gestirà le evenienze connesse all'articolo 4 e 5 del Regolamento di verifica dei poteri in riferimento alla ripartizione Europa, per la quale sono già pervenute richieste di accesso agli atti sulle quali la proposta alla Giunta è di competenza del relatore. Il Presidente ribadisce che in tale ripartizione (Europa), secondo il deliberato d'Assemblea, non si potrà procedere ad alcuna proposta di merito (convalida o contestazione) prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide sul procedimento penale a carico del senatore Di Girolamo.

La Giunta approva all'unanimità le proposte del Presidente, consistenti in:

- a) richiesta al Presidente del Senato di scrivere – secondo la scansione proposta – ai giudici che indagano su Di Girolamo, per informare tempestivamente il Senato dell'esito del procedimento di loro competenza;
- b) nomina di un nuovo relatore per la circoscrizione Estero, scelto nella persona del senatore Izzo;
- c) prosecuzione della verifica dei poteri nelle ripartizioni diverse dall'Europa.

Non facendosi osservazioni, la Giunta autorizza poi – ai sensi del capo primo del Regolamento per la verifica dei poteri – la pubblicazione, nel riassunto dei lavori della seduta odierna, del materiale istruttorio già acquisito dai precedenti relatori Augello e Li Gotti e rimesso dalla Presidenza al nuovo relatore per la circoscrizione Estero.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 RG NR – n. 844/07 RG GIP)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che in data 7 novembre 2008 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 RG NR, n. 844/07 RG GIP), trasmessa dal Giudice per le indagini prelimi-

nari presso il Tribunale ordinario di Milano il 3 novembre 2008 (*Doc. IV*, n. 4).

Riferisce sul documento in titolo la relatrice LEDDI (*PD*), facendo presente che la richiesta, avanzata il 3 novembre 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, dottoressa Elena Sechi, di autorizzazione all'utilizzazione, nel procedimento n. 4390/07 R.G.N.R. – 844/07 R.G. G.I.P., di alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo è identica ad altra già avanzata durante la passata legislatura (*Doc. IV*, n. 3 della XV Legislatura), nell'ambito del medesimo procedimento penale. La Giunta esaminò quest'ultima nelle sedute del 31 luglio 2007, del 1° agosto, del 18 settembre, del 10 ottobre, del 15 e del 22 gennaio 2008, ascoltando, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il senatore Grillo nella seduta del 10 ottobre.

La domanda di autorizzazione era stata formulata nell'ambito del predetto procedimento penale pendente innanzi al giudice per le indagini preliminari anche nei confronti di terzi per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 3 del codice penale, 185 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58), 2638 commi 1 e 2 del codice civile, 136, commi 1 e 2 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), 646, 648-*bis*, commi 1 e 2, 640, comma 2, 371-*bis* del codice penale, nonché per gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), 6, 25-*sexies*, commi 1 e 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tutti commessi – da novembre 2004 ai primi di agosto 2005 – nel corso della «scalata» Antonveneta da parte della Banca popolare di Lodi.

Il procedimento penale di cui sopra trae origine da un esposto presentato dall'Avvocato Mario Zanchetti nel quale si dava conto dell'illeceità dell'operazione che stava portando all'acquisizione – da parte della Banca popolare di Lodi (Bpl) – dell'istituto bancario Antonveneta a danno del concorrente istituto olandese Abn Amro, mediante condotte di aggio-taggio manipolativo e informativo, in particolare su «rastrellamenti» di azioni Antonveneta ad opera di soggetti apparentemente estranei alla summenzionata Bpl, ma risultati invece vicini alla stessa, con omissione delle dovute comunicazioni agli organi di controllo ed anzi con comunicazioni evidentemente «devianti».

L'autorità giudiziaria riferiva che, a seguito di tale esposto e delle indagini svolte da parte della Consob e della Procura della Repubblica, emergeva la sussistenza di un patto parasociale tra la Bpl ed altri soggetti assunto in violazione degli obblighi di legge. In particolare, tale «concerto» era avvenuto tramite operazioni di finanziamento a taluni soggetti – alcune delle quali a tassi bassissimi o addirittura inesistenti – con contestuale acquisto, da parte dei medesimi soggetti, di azioni Antonveneta in un lasso temporale alquanto ristretto.

La gran parte di tali soggetti «compiacenti» – esponeva il giudice per le indagini preliminari – aveva depositato tali azioni su appositi *dossier*

titoli, pur in presenza di *dossier* già dagli stessi aperti presso la stessa banca popolare di Lodi.

Dagli atti di indagine scaturiva essersi verificato un «travaso» della quasi totalità di tali azioni da detti soggetti ad altri, sempre riconducibili alla Bpl, in particolare a seguito del lancio dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) da parte della ABN Amro, nell'aprile 2005, attraverso un sistema di contestuali acquisti e vendite che avevano consentito ai primi acquirenti la realizzazione di ingenti plusvalenze, in gran parte confluite anche su conti esteri.

Le indagini in questione si articolano in operazioni di perquisizione, sequestro di documentazione e di apparecchiature informatiche, audizioni di persone informate sui fatti e in operazioni di intercettazione telefonica, le cui risultanze furono confermate *in toto* dalle successive dichiarazioni ammissive rese dagli indagati Giampiero Fiorani e Gianfranco Boni.

In particolare, dalle intercettazioni telefoniche sarebbe emersa, ad avviso dell'autorità giudiziaria richiedente, una particolare vicinanza del Fiorani non solo a soggetti quali il finanziere Emilio Gnutti, ma anche a soggetti – quali Giovanni Consorte e Stefano Ricucci – parallelamente impegnati in attività illecite di analoga natura ed aventi ad oggetto rispettivamente l'istituto bancario Bnl e la società editrice Rcs, le quali, secondo l'autorità giudiziaria, mettevano in luce, coinvolgendo anche esponenti di spicco del mondo politico, una vera e propria logica di lottizzazione del sistema bancario e finanziario nazionale.

Dalle suddette operazioni di intercettazione sarebbero emerse inoltre manovre finalizzate all'inquinamento delle indagini in corso e ad indebiti «aggiustamenti» dei procedimenti, mediante l'interessamento di personaggi di rilievo quali l'allora governatore della banca d'Italia Antonio Fazio, sua moglie Cristina Rosati, dirigenti del medesimo istituto, nonché il senatore Luigi Grillo e altri soggetti rimasti nell'ombra, il cui ruolo effettivamente ricoperto nella vicenda non è compiutamente emerso.

Dalle conversazioni intercettate sarebbe risultato evidente che i rapporti tra gli indagati ed i predetti personaggi, sarebbero stati contrassegnati da illegittime pressioni ed illeciti favoritismi, in spregio delle regole poste a presidio del sistema di controlli facente capo, in particolare, alla Banca d'Italia.

Nonostante la pilotata autorizzazione della Banca d'Italia, l'operazione Bpl-Antonveneta veniva bloccata per intervento della Consob, in data 22 luglio 2005, nonché per effetto delle misure cautelari interdittive adottate dall'autorità giudiziaria.

In seguito all'acquisizione di dichiarazioni di stampo collaborativo da parte di Giampiero Fiorani e Gianfranco Boni, nonché di altri protagonisti della vicenda, veniva chiamato in causa il governatore Fazio in ordine alla regia complessiva delle menzionate «scalate».

Nel mettere in luce la rilevanza processuale delle conversazioni di cui si chiedeva l'utilizzabilità, nella fattispecie quelle nelle quali risultava coinvolto il senatore Luigi Grillo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

6 della legge n. 140 del 2003, l'autorità giudiziaria rilevava che la *summa* delle menzionate conversazioni interveniva in concomitanza temporale con le fasi cruciali dell'illecita operazione descritta e che le medesime conversazioni palesavano la sempre pronta disponibilità del senatore Grillo a fornire il suo apporto, anche attraverso legami con altri soggetti appartenenti alla sua area politica, il ruolo dei quali non è risultava – allo stato degli atti – effettivamente definibile.

L'autorizzazione all'utilizzazione da parte del Senato della Repubblica, secondo l'autorità giudiziaria richiedente avrebbe consentito di «chiudere il cerchio» sia sul ruolo, in parte già processualmente definito, del senatore Luigi Grillo, sia in generale sulla sussistenza di apporti politico-istituzionali all'illecita operazione in questione, come pure ad altre strettamente connesse, tutte condotte ai danni dei piccoli e medi risparmiatori da parte o con la complicità di chi aveva il compito istituzionale di garantire il rispetto delle regole.

Nella memoria da lui depositata in data 18 settembre 2007 il senatore Luigi Grillo, nel rilevare preliminarmente che dalle conversazioni oggetto della ordinanza *de quo* non emergeva alcun profilo di rilevanza penale nei propri comportamenti, evidenziava tuttavia una non corretta applicazione della legge da parte dell'autorità giudiziaria, con conseguente violazione delle garanzie che la Costituzione e la legge medesima assicurano al parlamentare a tutela della sua indipendenza e della segretezza delle sue comunicazioni.

Nell'esaminare il contenuto degli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003, il senatore Grillo rilevava che la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere ricondotta non – come sostenuto dal giudice per le indagini preliminari – nell'ambito dell'articolo 6, ma dell'articolo 4 della legge citata.

L'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 richiederebbe infatti la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza quando occorre procedere ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, nei confronti di un membro del Parlamento.

L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, nel regolare le c.d. «intercettazioni indirette», imporrebbe invece al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione, se irrilevanti, ovvero di richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione alla Camera di appartenenza, delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, quando i relativi procedimenti riguardino «terzi», e cioè persone diverse dal parlamentare intercettato.

La fattispecie *de quo* riguarda invece – rammentava il senatore Grillo – il caso di un parlamentare le cui comunicazioni sono state captate nel corso di intercettazioni disposte su utenze altrui, nell'ambito di un procedimento penale nel quale lo stesso parlamentare aveva assunto il ruolo di indagato, ovvero comunque risultava raggiunto da elementi a suo carico, potenzialmente raccolti proprio con le intercettazioni condotte su utenze «terze».

Nel momento in cui nei confronti di un parlamentare siano emersi indizi di reità in relazione ai fatti per cui si procede, con la conseguente assunzione da parte dello stesso del ruolo sostanziale di indagato a prescindere dal momento di effettiva iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ogni captazione delle sue parole nell'ambito di quelle indagini dovrebbe, secondo il senatore Grillo, essere ritenuta illegale ed inutilizzabile se non preventivamente autorizzata dalla Camera di appartenenza.

A parte infatti il tenore letterale dell'articolo 6 in esame, il quale si riferisce a «procedimenti contro terzi», la riconducibilità della fattispecie *de quo* nell'ambito dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 si ricaverebbe anche da altre considerazioni.

Il divieto di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, non può infatti essere aggirato mediante la captazione delle conversazioni di un parlamentare indagato, per raccogliere elementi di prova nei suoi confronti, attraverso l'intercettazione di un suo interlocutore abituale.

Inoltre, vista la testuale inapplicabilità della norma di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 all'ipotesi del procedimento a carico del parlamentare, si creerebbe un vuoto normativo costituzionalmente censurabile, nonché una violazione del principio di uguaglianza dettato dall'articolo 3 della Costituzione, ove non si ritenesse – come sopra prospettato – che tale ipotesi sia appunto da ricondursi all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 140 del 2003.

Il senatore Grillo rammentava in proposito che erano emersi indizi – secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Milano del 20 luglio 2007 – della rilevanza penale del proprio supporto politico e istituzionale all'iniziativa promossa dalla Bpl già dalle prime comunicazioni con il Fiorani e gli altri soggetti della vicenda giudiziaria, indizi sufficienti ad imporre la sua iscrizione nel registro degli indagati. Il senatore Grillo riteneva pertanto che, dal momento che il pubblico ministero avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione preventiva all'intercettazione al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, l'inosservanza della procedura comportava l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni a cui lui stesso prese parte.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari provvide, nel corso dell'esame svoltosi nella scorsa legislatura, ad ascoltare personalmente il senatore Luigi Grillo nella seduta del 10 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

In tal sede il senatore Grillo espone le motivazioni che lo vedevano favorevole al tentativo di scalata della Banca Antonveneta da parte della Banca Popolare di Lodi, in contrapposizione al tentativo di scalata della medesima banca da parte dell'olandese ABN Amro, nella convinzione che il progetto portato avanti dalla Banca Popolare fosse coerente con il superiore interesse del Paese e, in particolare, del sistema bancario italiano.

Il senatore Grillo, dopo aver fornito chiarimenti sui diversi addebiti contestatigli in sede giudiziaria, fece presente di non essere mai stato interrogato dall'autorità giudiziaria nel procedimento nell'ambito del quale veniva avanzata la richiesta di autorizzazione *de quo*.

L'esame della domanda di autorizzazione in questione da parte della Giunta si concluse nella seduta del 22 gennaio 2008. La Giunta, facendo propria l'impostazione di carattere generale contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 2007 – intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione – propose all'Assemblea del Senato di restituire gli atti all'autorità giudiziaria nel presupposto che la fattispecie in esame, non trattandosi di intercettazioni casuali o fortuite, rientrasse direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della già citata legge n. 140 del 2003. La proposta della Giunta non venne però esaminata dall'Assemblea a causa dell'anticipata conclusione della legislatura.

Infine il 29 maggio 2008, il Presidente del Senato del Senato restituiva al Tribunale di Milano gli atti della richiesta inoltrata il 24 luglio 2007. La restituzione veniva motivata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 140 del 2003, per il fatto che, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera all'inizio della legislatura stessa.

Nella nuova domanda di autorizzazione, dopo aver riassunto la vicenda, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ribadisce la rilevanza processuale delle conversazioni delle quali si chiede l'utilizzabilità, in quanto le stesse cadono temporalmente proprio nel periodo nel quale si stava consumando il reato prospettato (24 giugno – 24 luglio 2005) e sono concomitanti agli snodi critici della «scalata», rispetto alla quale il senatore Grillo mostra costantemente di essere disponibile a fornire il proprio apporto ai coindagati, spendendo attivamente i propri legami e le proprie relazioni con soggetti di sicuro rilievo politico-istituzionale.

L'ordinanza prosegue riportando in ordine cronologico i passaggi – secondo il giudice – salienti delle conversazioni oggetto di esame da porre necessariamente in relazione con le fasi procedurali dell'operazione, costantemente seguite e commentate dagli interlocutori.

La relatrice conclude quindi il suo intervento riservandosi di formulare una proposta alla Giunta dopo l'audizione del senatore Grillo, al fine di poter valutare in maniera più compiuta tutti gli aspetti rilevanti della vicenda in questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore GRILLO.

Gli pongono domande la relatrice LEDDI (PD) e il senatore LI GOTTI (IdV).

Congedato il senatore Grillo, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

PER UNA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

Il Presidente FOLLINI fa presente che, in data 11 marzo 2009, la Presidenza del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche nei confronti del signor Pietro Fuda, senatore nella XV legislatura repubblicana, formulata nell'ambito del procedimento penale n. 1130/06 RGNR-DDA. Per un disguido materiale occorso nella trasmissione degli atti, il testo della richiesta, avanzata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, risulta mancante di una pagina (si tratta in particolare della pagina 14). Poiché ciò impedisce ovviamente non solo di procedere all'esame della domanda, ma persino alla stampa della richiesta in questione, è sua intenzione chiedere al Presidente del Senato di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente affinché la stessa, ad integrazione della domanda medesima, voglia provvedere a trasmettere una copia completa della predetta richiesta formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,25.

ALLEGATO

MATERIALE ISTRUTTORIO GIÀ ACQUISITO DAI PRECEDENTI RELATORI E RIMESSO DALLA PRESIDENZA AL NUOVO RELATORE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Sono confluiti nell'istruttoria della Giunta, in sede di istruttoria sulla verifica dei poteri nella circoscrizione Estero:

A) i seguenti atti ad iniziativa di parte:

A1) ricorsi presentati direttamente al Senato, ritualmente e pertanto notificati ai controinteressati:

– Sorriso (America settentrionale e centrale): annullamento dell'elezione Giordano per carenza di requisito di eleggibilità e in sua vece proclamazione del ricorrente (*petitum* a pagina 4).

– Fantetti (Europa): annullamento dell'elezione Di Girolamo per carenza di requisito di eleggibilità e in sua vece proclamazione del ricorrente (*petitum* a pagina 9) – ESAME SOSPESO DALL'ASSEMBLEA DEL SENATO CON ORDINE DEL GIORNO IN DIFFORMITÀ IL 29 GENNAIO 2009.

A2) ricorsi presentati direttamente al Senato, ma senza il rispetto delle formalità di rito, per cui sono stati trattenuti come esposti:

– Turano (America settentrionale e centrale): annullamento dell'elezione del senatore Giordano per irregolarità nella votazione (*petitum* a pagina 4).

A3) contestazioni, proteste e reclami presentati agli Uffici elettorali e da questi inviati al Senato, dove sono stati trattenuti come esposti:

– esposto Cristaudi: un candidato della ripartizione Asia-Africa-Oceania-Antartide, non eletto, denuncia l'incongruenza tra votanti e voti validi (imputabili alla fase di trasferimento dei plichi dai consolati) ed irregolarità nello scrutinio a Castelnuovo di Porto; l'allegato, non firmato, comprende notizie anche sullo scrutinio delle sezioni dell'America settentrionale e centrale.

A4) contestazioni, proteste e reclami inviati direttamente al Senato, dove sono stati trattenuti come esposti:

– esposto Casagrande: un candidato della ripartizione Asia-Africa-Oceania-Antartide, non eletto, denuncia l'incongruenza tra votanti e voti

validi (imputabili alla fase di trasferimento dei plichi dai consolati) ed irregolarità nello scrutinio a Castelnuovo di Porto; un allegato, non firmato, comprende notizie anche sullo scrutinio delle sezioni dell'America settentrionale e centrale.

B) le seguenti segnalazioni contenute in atti ad iniziativa degli Uffici elettorali:

B1) In allegato ai verbali dell'Ufficio centrale per la circoscrizione estero presso la Corte d'appello di Roma è presente una nota relativa ai seggi per i quali non è stato possibile reperire i dati relativi ai voti di lista e/o di preferenza negli appositi verbali delle operazioni dell'ufficio di sezione e sulle conseguenti attività compiute dall'Ufficio centrale.

B2) Relazione sull'applicazione della legge n. 459 del 2001 e del relativo regolamento di attuazione, inviata dal Presidente della Corte d'appello di Roma il 5 giugno 2008 e redatta dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione estero.

C) tutte le anomalie segnalate dal sistema informatico alimentato dall'immissione dei dati sezionali del controllo generale preliminare (C.G.P., condotto ai sensi del capo II del Regolamento per la verifica dei poteri del Senato) e dal loro incrocio con i dati di proclamazione contenuti nei prospetti allegati ai verbali della circoscrizione. In particolare, dai controlli effettuati dagli uffici di segreteria della Giunta è emerso che la documentazione elettorale di alcune sezioni della circoscrizione Estero è risultata incompleta e parzialmente compilata; nella maggioranza dei casi con la documentazione a disposizione si è potuto pervenire alla parificazione dei dati contenuti nei verbali stessi. Nella ripartizione America meridionale, però, su un totale di 392 sezioni, in 15 sezioni non è stato possibile parificare i dati per parziali omissioni nei verbali; in un caso, pur avendo acquisito i dati, non è stato possibile parificare per incongruenze nel verbale. Nella ripartizione America settentrionale, su un totale di 123 sezioni, in 4 sezioni non è stato possibile parificare i dati per parziali omissioni nei verbali. Nella ripartizione Asia-Africa-Oceania-Antartide, su un totale di 144 sezioni, in una sezione non è stato possibile parificare i dati per parziali omissioni nei verbali. Nella ripartizione Europa, su un totale di 650 sezioni, in 27 sezioni non è stato possibile parificare i dati per parziali omissioni nei verbali, in 2 casi pur avendo acquisito i dati, non è stato possibile parificare per incongruenze nei verbali. Si segnala, inoltre, che in alcune sezioni della Svizzera si è registrato un anomalo numero di schede contestate nella sezione, delle quali solo un numero molto basso è stato successivamente assegnato in sede di ufficio elettorale circoscrizionale; nella relazione sull'applicazione della legge n. 459 del 2001 e del relativo regolamento di attuazione, inviata dal Presidente della Corte d'appello di Roma il 5 giugno 2008 e redatta dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, si dà conto, tra l'altro, proprio del fatto

che tale anomala serie di schede contestate, nella ripartizione Europa, è stato fatto oggetto di informativa alla magistratura penale.

* * *

La questione dei limiti entro cui sono stati disimpegnati gli obblighi di legge, previsti nel procedimento elettorale per la circoscrizione Estero, merita di essere inquadrata nel contesto dell'attuazione di una normativa piuttosto recente, trattandosi di elezioni che per la prima volta si sono svolte nel 2006.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, la Giunta si è in passato confrontata con la pratica amministrativa – assai poco sedimentata – degli uffici elettorali incaricati dello scrutinio dei voti espressi all'estero; se ne è ricavata l'impressione di estrema problematicità, anche ai soli fini del procedimento di verifica delle schede a campione (disposto nella seduta della Giunta del Senato del 24 ottobre 2007). Nella scorsa legislatura, in sede di consegna del materiale richiesto a tal fine dalla Giunta, il direttore di cancelleria del tribunale civile di Roma attestò, unitamente al consigliere capo Ufficio per la verifica dei poteri, che dei 282 scatoloni – concernenti altrettante sezioni (delle 288 richieste dal Senato) e contenenti il plico 10 (E.P.) ESTERO, recante le schede valide della sezione per il Senato – in soli 39 casi il plico era regolarmente formato, sigillato col bollo della sezione e siglato dal presidente di seggio e dagli scrutatori. Nei restanti 243 casi in cui il plico 10 (E.P.) ESTERO non era regolarmente formato, in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 72 terzo comma e 75 secondo comma del testo unico (e del 93 delle Istruzioni del Ministero dell'interno), lo scatolone (fermo restando che il plico dei pre-annullamenti era sempre presente e distinguibile): o recava il plico 13 (E.P.) ESTERO (contenente le schede valide per la Camera) regolarmente composto, e le schede valide del Senato sfuse negli interstizi lasciati dal primo; oppure non recava alcun plico composto (in alternativa, il plico era composto solo per includervi la tabella di scrutinio), e le schede valide sia del Senato che della Camera erano sfuse nello scatolone.

Nonostante il fatto che la fine anticipata della Legislatura interrompesse la revisione delle relative schede, nell'attività parlamentare di componenti della Giunta (1) emerse la preoccupazione che l'attività di verifica delle schede potesse essere inficiata – in fase di seduta di contestazione – da parti private che lamentassero il mancato rispetto delle formalità di composizione del plico, per richiedere l'annullamento di tutte le risultanze

(1) Nella seduta dell'Assemblea del Senato del 26 febbraio 2008 il Governo accolse gli ordini G1.300 e G1.400, che lo impegnavano ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.2 ed 1.3 (che, tra l'altro, prescrivevano che «alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione, separatamente per l'elezione del Senato della Repubblica e per quella della Camera dei deputati» dei plichi, disciplinandone sigillatura e destinazione per la custodia). Le Istruzioni ministeriali per gli uffici elettorali di sezione della circoscrizione Estero del 2008 in parte recepirono tali indicazioni, ai §§ 48-50.

della relativa sezione (ai sensi dell'articolo 87 secondo comma del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Non si può d'altra parte tacere che alcuni degli adempimenti gravanti sulle stesse autorità governative risultano omessi: l'articolo 9 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 prescrive, al secondo periodo, che «in caso di scioglimento anticipato delle Camere (...) il Ministro degli affari esteri comunica» l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata al Presidente del Consiglio dei Ministri (e al Ministro dell'interno) entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. Questi ne avrebbe dovuto informare le Camere, ma non risulta che tale informativa sia effettivamente pervenuta alla Presidenza del Senato: l'elenco degli Stati (2) ove nel 2008 non era possibile votare per corrispondenza (per assenza delle predette intese) è stato desunto dall'Ufficio per la verifica dei poteri del Senato facendo capo alle pagine Internet dei menzionati Dicasteri.

In questa sequenza, alquanto segnata da improprietà procedimentali, si inserisce ora la notizia (di cui anche alla citata relazione sull'applicazione della legge n. 459 del 2001 e del relativo regolamento di attuazione, inviata dal Presidente della Corte d'appello di Roma il 5 giugno 2008 e redatta dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero) della comunicazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma in ordine alle schede contestate nella ripartizione Europa. In proposito è necessario offrire alla Giunta l'esatta scansione dei fatti, come conosciuti dal Senato, e la ricostruzione della normativa applicabile ad essi.

Il 28 aprile 2008 nella sede della Segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, corso Rinascimento n. 40 in Roma, ad iniziativa del segretario dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero venivano consegnati, in copia conforme, quarantacinque estratti del verbale dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relativi alle operazioni di riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati in altrettante sezioni della medesima circoscrizione. In tale occasione, veniva precisato che – stante la loro mole – le circa diecimila schede oggetto del relativo riesame sarebbero state consegnate separatamente, con spedizione al compendio immobiliare del Senato di via del Trullo, venerdì 2 maggio 2008.

Ad un primo esame dei predetti verbali, emergeva la circostanza, riscontrata soprattutto nella ripartizione Europa, secondo cui varie centinaia di voti di lista erano stati contestati e provvisoriamente non assegnati dagli

(2) 1 Bangladesh; 2 Botswana; 3 Brunei; 4 Burkina Faso; 5 Ciad; 6 Comore; 7 Congo; 8 Costa d'Avorio; 9 Cuba; 10 Dominica; 11 Figi; 12 Gabon; 13 Gambia; 14 Giamaica; 15 Guinea Equatoriale; 16 Guyana; 17 Indonesia; 18 Iraq; 19 Isole Cook; 20 Isole Marshall; 21 Isole Salomone; 22 Kiribati; 23 Lesotho; 24 Liberia; 25 Libia; 26 Madagascar; 27 Malawi; 28 Moldova; 29 Myanmar; 30 Nauru; 31 Nepal; 32 Niger; 33 Papua Nuova Guinea; 34 Repubblica Centrafricana; 35 Sierra Leone; 36 Somalia; 37 St. Kitts e Nevis; 38 St. Lucia; 39 St. Vincent; 40 Stati Fed. di Micronesia; 41 Suriname; 42 Tagikistan; 43 Tanzania; 44 Timor Orientale; 45 Togo; 46 Tonga; 47 Trinidad e Tobago; 48 Turkmenistan; 49 Tuvalu; 50 Uzbekistan; 51 Vanuatu; 52 Yemen; 53 Zimbabwe.

Uffici sezionali in ragione del fatto che recavano «lo stesso nominativo con uguale calligrafia e carta di colore diverso». Nella maggior parte di questi casi, la decisione dell'Ufficio centrale è stata differenziata. In alcuni casi l'addebito della contraffazione è stato semplicemente ignorato, in quanto ha fatto premio l'altro motivo di conferma della decisione di non assegnare i voti contestati: *«perché l'esame delle schede evidenzia palesi similitudini nella grafia che inducono a ritenere che i voti siano stati espressi dalla stessa o dalle stesse persone, in violazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 48 Cost. in tema di personalità e segretezza del voto, nonché in violazione dell'articolo 21 della legge n. 459/01 che prevede il divieto per gli elettori di farsi rappresentare nell'espressione del voto»*.

In altri casi, l'addebito della contraffazione è stato affrontato, per lo più procedendo ad un raffronto tra schede: a tal fine l'Ufficio centrale, «considerato che al fine del riscontro tra le schede occorre prendere a paragone le schede non votate (bianche) del medesimo consolato», ha disposto l'apertura dei relativi plichi contenenti le schede bianche. Ne è derivato: in un caso (sezione n. 487) l'assegnazione di 427 voti contestati *«in quanto le differenze cromatiche tra le schede contestate e tra quelle verosimilmente originali utilizzate come termine di paragone (...) non appaiono così manifestamente evidenti da consentire di ritenere le prime contraffatte, quanto meno nei limiti dell'esame consentiti a questo ufficio»*; in un altro caso l'assegnazione soltanto di parte dei voti contestati. Su di un totale di 992 schede contestate perché «tutte le schede riportano una colorazione diversa dalle altre. Indicano tutte la stessa preferenza (...)», per la sezione n. 491 l'Ufficio centrale ne assegnava 17 *«sulla base del rilievo che le schede non presentano difformità significative rispetto a quelle oggetto di comparazione a seguito dell'apertura del plico delle schede bianche»*, mentre non ne assegnava 18 per *«la particolare colorazione, ravvisando nelle schede di cui sopra oggettive e rilevanti diversità di colore con le schede di comparazione»*(3).

Infine, in un ulteriore caso la scelta di non assegnare i voti per evidenti similitudini della grafia era corredata con la seguente frase (contenuta nell'estratto del verbale dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relativo alle operazioni di riesame dei 741 voti contestati e provvisoriamente non assegnati nella sezione n. 486): *«per quanto riguarda il rilievo relativo all'autenticità delle schede si rinvia a quanto sarà accertato dall'A.G. cui viene trasmessa apposita notizia di reato»*.

Si rammenta altresì la disciplina normativa che regola la materia della custodia e conservazione delle schede elettorali.

(3) Per le restanti 957 schede la non assegnazione era invece sempre «perché l'esame delle schede evidenzia palesi similitudini nella grafia che inducono a ritenere che i voti siano stati espressi dalla stessa o dalle stesse persone, in violazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 48 Cost. in tema di personalità e segretezza del voto, nonché in violazione dell'articolo 21 della legge n. 459/01 che prevede il divieto per gli elettori di farsi rappresentare nell'espressione del voto».

Ai sensi dell'articolo 72, ultimo comma del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, applicabile al Senato in virtù dell'articolo 27 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, il plico (contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75(4), e «*conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri*». La responsabilità del materiale in questione dopo l'abolizione delle preture è passata al Tribunale, che nella fattispecie è quello di Roma. È da escludere quindi che il magistrato penale attinga a tali atti senza prima averne avanzata formale richiesta al Senato, pena l'ipotesi del conflitto di attribuzioni (affacciata alla Camera dei deputati in un caso in cui il presidente del tribunale, senza l'adozione di alcun provvedimento formale ed omettendo di avvertire la presidenza della Camera, consegnò il plico al pubblico ministero)(5).

Di conseguenza, conformemente ai precedenti la conservazione di cui il Tribunale è onerato consiste sia nella custodia del materiale elettorale ricevuto, sia nel suo conferimento all'organo competente a valutare le esigenze inerenti alla verifica dei poteri, cioè la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

Per le schede corrispondenti a voti contestati e nulli, le schede bianche, le schede deteriorate o consegnate senza bollo o firma dello scrutatore (articoli 72, 76 e 81 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, applicabili al Senato in virtù dell'articolo 27 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533), invece, la modalità di conservazione è diversa, e prevede direttamente l'invio al Senato (6), i cui locali sono garantiti dall'immunità di sede: la possibilità di remissione degli atti all'autorità giudiziaria passa quindi direttamente per la disciplina recata dall'articolo 5 del Regolamento di verifica dei poteri, incentrata sulla decisione della Giunta. In sua assenza, nessun ordine giudiziario di sequestro o di esibizione di tali atti può avere applicazione.

Anche a questo scopo, in fase di consegna delle schede contestate – alla quale si considera applicabile l'articolo 75, sesto comma («Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni») – si è provveduto a verificare l'integrità dei plichi, che non possono in alcun caso essere aperti, ma devono essere consegnati a sigilli intatti alla segreteria della Giunta. L'attestazione dello stato esteriore dei

(4) Ai sensi del quale «il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna».

(5) Cfr. Camera, Giunta delle elezioni – Resoconto di mercoledì 5 marzo 2003.

(6) Unitamente ad una copia delle tabelle di scrutinio – ai sensi degli articoli 72, 76 e 81 sopra citati – e ad un esemplare del verbale sezionale e del verbale regionale ai sensi dell'articolo 18 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.

plichi al momento della consegna – avvenuta a doppia firma del cancelliere incaricato e del competente consigliere del Senato – in sette casi ha dato conto di modalità di chiusura non regolamentare; in ogni caso l’attestazione (in questi come nei restanti 29 plichi regolarmente chiusi) non si estende al loro contenuto, il quale potrà essere aperto e visionato soltanto dall’eventuale Comitato di revisione schede competente.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 marzo 2009

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. Si è convenuto che, compatibilmente con gli altri impegni, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, la Commissione potrà svolgere le audizioni dei proponenti dei disegni di legge di iniziativa popolare n. 2 (Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive) e n. 3 (Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori), il cui esame è iniziato nella seduta del 22 dicembre 2008.

Inoltre, in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza potrà essere definito il calendario delle prime audizioni da svolgere nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza pubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1341-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra la modifica apportata dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 3, consistente nella soppressione dell'arti-

colo 1-bis, introdotto dal Senato, che era diretto ad ammettere al contributo per le elezioni europee le liste che, pur non ottenendo alcun rappresentante tuttavia conseguano il consenso di almeno il 2 per cento dei voti validi.

Il senatore BIANCO (*PD*), pur nella comprensione delle ragioni che avevano indotto il Senato a prevedere una soglia di accesso al contributo inferiore rispetto a quella prevista per la ripartizione dei seggi nelle elezioni europee, ritiene che al momento attuale prevalga l'esigenza di convertire definitivamente il decreto-legge. Pertanto, preso atto della motivazione con cui la Camera dei deputati ha soppresso quella disposizione, a nome del suo Gruppo, si dichiara favorevole a una definitiva approvazione.

Il PRESIDENTE informa che non risultano presentati emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1-bis.1, pubblicato in allegato, che è inammissibile in quanto si riferisce a una parte non modificata dalla Camera dei deputati.

Propone, quindi, di passare senz'altro alla votazione per conferire il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

A nome dei rispettivi Gruppi, si esprimono favorevolmente su tale proposta i senatori BIANCO (*PD*), BOSCIETTO (*PdL*), PARDI (*IdV*) e BODEGA (*LNP*).

Si procede quindi alla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto di astensione del senatore PARDI (*IdV*), la Commissione conferisce al relatore Malan il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

ESAMI DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008) 815 def.) (n. 28)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo 2009.

Il PRESIDENTE informa che è disponibile per la pubblica consultazione una documentazione integrativa, trasmessa dal Governo contenente i dati raccolti dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo relativi alle

istanze presentate nell'anno 2008 nonché i dati omogenei di raffronto relativi all'anno 2007.

La Commissione prende atto.

Il relatore LAURO (*PdL*) commenta i dati trasmessi dal Governo, dai quali fra l'altro emerge un forte incremento delle istanze per il riconoscimento del diritto d'asilo nel 2008 rispetto all'anno precedente.

Inoltre, presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO n. 28

Considerando che la proposta, volta ad estendere il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria dei richiedenti asilo, corrisponde all'esigenza di perseguire una maggiore omogeneità nelle condizioni di accoglienza;

tenendo conto che essa recepisce gli esiti delle interlocuzioni avute con i diversi soggetti interessati alla futura struttura del sistema comune europeo d'asilo;

ritenendo tale intervento indispensabile per assicurare la coerenza con l'*acquis* comunitario vigente,

la Commissione esprime il proprio favorevole avviso sulla proposta, manifestando alcune riserve di carattere generale sugli articoli 8 e 11, relativi al trattenimento, e sugli articoli 15 e 17, relativi al lavoro e all'assistenza sanitaria, già annunciate dal rappresentante italiano presso il gruppo di lavoro sui richiedenti asilo, e formulando le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, si ritiene opportuno includere, tra i casi di trattamento previsti, anche le ipotesi in cui il richiedente abbia presentato domanda dopo che sia stata accertata la sua presenza irregolare sul territorio nazionale ovvero sia stato condannato in Italia per reati di particolare gravità; inoltre il comma 3, volto ad introdurre misure alternative al trattenimento, dovrebbe essere modificato in una *may provision*;

b) all'articolo 9, recante garanzie per i richiedenti asilo trattenuti, si raccomanda il mantenimento del sistema nazionale basato sulla competenza del questore;

c) all'articolo 17, si segnala l'opportunità di acquisire il parere del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in sede di equiparazione del valore complessivo delle condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti asilo a quello concesso ai cittadini bisognosi di assistenza sociale;

d) all'articolo 20, relativo al ripristino dell'accoglienza nei casi in cui il richiedente allontanatosi ingiustificatamente sia rintracciato o si presenti volontariamente all'autorità competente, si ritengono preferibili le disposizioni nazionali in base alle quali il richiedente decade dalle condizioni di accoglienza in caso di allontanamento ingiustificato. Si invita, inoltre, a sopprimere il punto 5 del medesimo articolo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1341-B**al testo del decreto-legge****Art. 1-bis.****1-bis.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE

All'articolo 1-bis, premettere il seguente comma:

«01. Limitatamente all'anno 2009, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 anche in caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie con lo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali. In tal caso, lo scrutinio per le consultazioni referendarie avviene immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 marzo 2009

47^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE REFERENTE***(307) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura****(1056) DE LILLO. – Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione****– e petizioni nn. 402 e 483 ad essi attinenti**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Dopo che sono stati dati per illustrati i subemendamenti 1.200/100, 1.200/200, 1.201/100, 2.102/1 e gli emendamenti 1.100 (testo 2), 4.100, 5.100 e 7.100 (testo 2), il relatore MAZZATORTA (*LNP*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 (testo 2) e 7.100 (testo 2), nonché sul subemendamento 2.102/1 (tutti pubblicati in allegato alla seduta odierna).

Il sottosegretario CALIENDO esprime parere favorevole sui subemendamenti 1.200/100, 1.200/200, 1.201/100 e sugli emendamenti 4.100, 5.100 e 7.100 (testo 2).

Dopo che è stato accolto l'ordine del giorno G307/1/2 (pubblicato in allegato alle sedute del 14 e del 21 gennaio scorsi unitamente ai restanti emendamenti), il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto sul subemendamento 1.200/100, evidenziando l'atteggiamento collaborativo che ha caratterizzato l'operato dei senatori dell'opposizione nel corso dell'esame dei disegni di legge in titolo.

La Commissione approva quindi, previa verifica del prescritto numero legale, il subemendamento 1.200/100.

Con distinte e successive votazioni, risultano altresì approvati il subemendamento 1.200/200 e l'emendamento 1.200 così come modificato.

Dopo che la Commissione ha approvato con distinte e successive votazioni i subemendamenti 1.201/1 e 1.201/100, risulta approvato l'emendamento 1.201 così come modificato.

Approvato il subemendamento 1.202/1, la Commissione approva, con successive e distinte votazioni, l'emendamento 1.202 così come modificato e l'emendamento 1.100 (testo 2).

La Commissione, dopo aver approvato con distinte e successive votazioni gli emendamenti 2.100, 2.101 e il subemendamento 2.102/1, approva l'emendamento 2.102 così come modificato.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 3.0.1, al quale prendono parte i senatori CAROFIGLIO (*PD*), LONGO (*PdL*), CENTARO (*PdL*), BALBONI (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*), il presidente BERSELLI, il senatore CASSON (*PD*) ed il sottosegretario CALIENDO, il senatore CAROFIGLIO (*PD*) lo ritira.

La Commissione approva quindi con distinte e successive votazioni l'emendamento 4.100 e 4.0.1 (testo 2).

Respinto l'emendamento 5.1, risulta approvato l'emendamento 5.100.

Dopo che il senatore CENTARO (*PdL*) ha brevemente illustrato l'emendamento 7.100 (testo 2), il presidente BERSELLI propone di considerare i subemendamenti 7.100/1 e 7.100/2 riferiti al nuovo testo dell'emendamento 7.100.

Il sottosegretario CALIENDO si rimette alla Commissione sul subemendamento 7.100 (testo 2)/1, mentre invita i presentatori a ritirare il subemendamento 7.100 (testo 2)/2.

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (*PD*) sull'articolo 16 comma 1 dell'emendamento 7.100 (testo 2), nella parte in cui attribuisce a tutti gli enti pubblici e quindi non solo a quelli territoriale, il potere di costituire comitati di conciliazione, la Commissione approva il subemendamento 7.100 (testo 2)/1.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 7.100 (testo 2)/2, la Commissione approva, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 7.100 (testo 2) e 17.0.1.

La Commissione conferisce quindi al relatore Mazzatorta il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 307, sul testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, intendendosi così assorbiti il disegno di legge n. 1056 e le petizioni n. 402 e 483.

(579) LI GOTTI ed altri. – *Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(739) MARITATI ed altri. – *Delega al Governo per l'efficienza della giustizia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il senatore MARITATI (PD), dopo aver ribadito l'importanza dei provvedimenti in titolo, i quali introducono riforme volte ad assicurare maggiore efficienza alla giustizia, sottolinea l'urgenza che la Commissione proceda alla costituzione di un Comitato ristretto, per l'approfondimento delle questioni oggetto dei disegni di legge anche alla luce delle modifiche introdotte *medio tempore* nell'ordinamento.

Il relatore CENTARO (PdL) ritiene necessaria una valutazione più complessiva sui provvedimenti, in considerazione del fatto che numerose sono le modifiche sia *de iure condendo* che *de iure condito* intervenute sulle questioni oggetto dei disegni di legge.

Il senatore MARITATI (PD) ritiene, dopo aver sottolineato come le modifiche intervenute siano state di carattere parziale e non organiche, evidenzia l'importanza di affrontare comunque la questione relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) nell'esprimere apprezzamento per le norme dei provvedimenti in esame, concorda sull'opportunità di procedere alla trattazione della questione relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il sottosegretario CALIENDO, pur concordando su alcune delle norme dei disegni di legge in titolo, invita la Commissione a valutare l'opportunità di sospendere l'esame dei provvedimenti anche in ragione delle modifiche *de iure condendo* e *de iure condito* intervenute. In particolare segnala che interventi incisivi sulle questioni oggetto dei disegni di legge saranno apportati dal provvedimento di riforma del processo penale, che sarà nei prossimi giorni presentato presso questo ramo del Parlamento.

Svolge quindi talune considerazioni sugli interventi in materia di gestione del personale e sulla problematica relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

I senatori MARITATI (*PD*) e CASSON (*PD*) ribadiscono l'esigenza di procedere alla immediata costituzione di un Comitato ristretto, rilevando peraltro l'opportunità di assicurare la partecipazione ai lavori di tale organo anche dei responsabili della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Il relatore CENTARO (*PdL*) si associa alla richiesta del Sottosegretario e ribadisce la propria contrarietà alla costituzione di un Comitato ristretto, nei cui lavori peraltro ritiene non debbano essere coinvolti il personale tecnico del Ministero della giustizia.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel concordare con la richiesta di rinvio formulata dal sottosegretario Caliendo, sottolinea come sia opportuno rimettere alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza la programmazione dei tempi e dei modi di esame di tali disegni di legge. Conclude sottolineando come sulla questione relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie sia necessaria un attento ed approfondito esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 307

Art. 1.

1.200/100

MAZZATORTA, *relatore*

All'emendamento 1.200, capoverso «lettera 0a)», nel comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «Fatti salvi» fino a: «comma 7,» con le seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 7,».

1.200/200

MAZZATORTA, *relatore*

All'emendamento 1.200, capoverso «lettera 0a)», nel comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «di mutuo» inserire le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis».

1.200

IL GOVERNO

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

''2-bis. Fatti salvi comunque i requisiti previsti dal successivo comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2, è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, nè sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tal caso la concessione dei mutui è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5. Il ricavato netto è per un terzo acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, per un terzo è destinato al pagamento in conto capitale dei ratei del mutuo concesso dal Fondo, per il rimanente terzo deve essere impiegato a fini produttivi o di investimento'».

1.201/100

MAZZATORTA, *relatore*

All'emendamento 1.201, capoverso «lettera b-bis)», nel comma 7, sostituire le parole: «detto reato» con le seguenti: «taluno di detti reati».

1.201

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

*"7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti".».*

1.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "una Commissione costituita" sono inserite le seguenti: "da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, da

due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente."».

1.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole da: "rappresentanti" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente."».

Art. 2.

2.102/1

IL GOVERNO

All'emendamento 2.102, al comma 1, capoverso «lettera b)», nel comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «le procedure concorsuali».

2.102

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3,5,6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, le procedure concorsuali, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori trecento giorni se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento amministrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis*, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai trecento giorni."

2. Al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le procedure concorsuali"

3. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2, hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente".

4. Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

7-*ter*. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo come definito come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4."».

Art. 4.**4.100**MAZZATORTA, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «codice penale» inserire le seguenti: «, al sesto comma, le parole: ", o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice penale," sono soppresse ed».

Art. 5.**5.100**MAZZATORTA, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «609-octies, 629» inserire le seguenti: «e 644».

Art. 7.**7.100 (testo 2)/1**

CAROFIGLIO, ZANDA

All'emendamento 7.100 (testo 2), all'articolo 13, al comma 4, sostituire le parole: «previsto, l'accordo» con le seguenti: «previsto dall'accordo, quest'ultimo».

7.100 (testo 2)/2

CAROFIGLIO, ZANDA

All'emendamento 7.100 (testo 2), all'articolo 13, al comma 5, dopo le parole: «vengono meno» inserire la seguente: «retroattivamente».

7.100 (testo 2)

CENTARO

Sostituire gli articoli da 7 a 17 con i seguenti:

«CAPO II – PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 7.

(Finalità)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non superabili attraverso gli istituti previsti dalle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente legge.

2. Ai fini della presente legge, per "sovraindebitamento" si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte.

Art. 8.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicura il regolare pagamento dei creditori estranei.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

1) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

2) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2;

3) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 9.

(Contenuto dell'accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la domanda deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Art. 10.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Se pendono procedure esecutive individuali, è competente il tribunale del luogo in cui sono azionati, anche mediante intervento, i crediti di maggior valore complessivo.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita, altresì, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 11.

(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 8 e 10, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, anche per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, presso la residenza o la sede, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolge attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza, il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 12.

(Approvazione della proposta)

1. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 11, comma 3, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo.

2. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accettazione della proposta.

3. Per l'approvazione della proposta è necessario il consenso di almeno il sessanta per cento dei creditori che rappresentino il settantacinque per cento dei crediti.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Art. 13.

(Pubblicazione ed effetti dell'accordo)

1. Decorso il termine stabilito dall'articolo 12, comma 1, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione sui consensi espressi e sulle maggioranze raggiunte.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, il giudice dispone l'immediata pubblicazione dello stesso utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del

codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

4. Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese e per un periodo non superiore alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3.

5. Gli effetti di cui al comma 4 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.

6. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 14.

(Cessione dei beni ed esecuzione dell'accordo)

1. Se la cessione riguarda beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, l'organismo di composizione della crisi nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità.

3. Il giudice, verificato il regolare pagamento dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.

Art. 15.

(Impugnazione e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 16.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1, sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

(Iscrizione nel registro)

1. Gli organismi di cui all'articolo 16, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 18.

(Compiti dell'organismo di composizione della crisi)

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata

al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano.

2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella domanda e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dalla presente legge.

Art. 19.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla presente legge, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 16 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle sole disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20.

(Sanzioni)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da mille a cinquemila euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla presente legge, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla presente legge, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine a quanto previsto dagli articoli 13,

comma 1, e 18, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da mille a cinquemila euro.

Art. 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che la presente legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16 sono svolte in via esclusiva dai medesimi.

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Conseguentemente prima dell'articolo 1 inserire le seguenti parole:
«CAPO I – MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA».

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 marzo 2009

147^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1341-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede al Governo di conoscere a quanto ammonterebbero i risparmi per il bilancio dello Stato qualora le elezioni referendarie fossero svolte nello stesso giorno delle europee. Ritiene che tali profili siano connessi ai riflessi finanziari del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI conviene sull'opportunità di approfondire le questioni sollevate dal senatore Morando in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 19 febbraio scorso.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere riportata in allegato.

Fa presente che la proposta di parere tiene conto, in relazione all'articolo 13, della presentazione dell'emendamento del Governo 13.500. In merito a tale proposta, rileva che occorre specificare l'anno finanziario per il quale si provvede a disporre tali spese ed occorre acquisire un quadro finanziario chiaro delle somme che sono state mantenute in bilancio nel 2009 per effetto del decreto-legge mille proroghe (articolo 17 del decreto-legge n. 207 del 2008). Fa presente, inoltre, che l'emendamento dispone i medesimi interventi previsti dal testo del decreto-legge in titolo superando, tuttavia, le criticità del testo che sembravano disporre interventi a carico dell'esercizio scaduto.

Il sottosegretario CASERO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per valutare la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame del testo viene quindi rinviato. Viene altresì rinviato l'esame degli emendamenti.

(10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368-A) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, a consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Saia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 5 del disegno di legge è il frutto dell'approvazione, da parte della Commissione di merito, dell'emendamento 6.0.2 sul quale la Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) rileva che le norme dell'articolo 5 non siano suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, l'inclusione di una prestazione nei livelli essenziali di assistenza (LEA) non modifica il volume di risorse del Fondo sanitario nazionale che è configurato come un tetto di spesa.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che vada appurato se le prestazioni indicate nell'articolo 5 citato non siano già ricomprese nei LEA. In

caso contrario, ritiene che la norma sia onerosa in quanto renderebbe obbligatorie quelle prestazioni anche in quelle regioni dove attualmente esse non sono previste.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene che occorrerebbe chiarire anche se l'assistenza domiciliare, per i casi previsti dall'articolo 5, sia più onerosa delle prestazioni ospedaliere. A suo avviso, l'articolo 5 appare suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto, anche se i pazienti in stato vegetativo sono comunque tuttora assistiti in strutture ospedaliere, l'onere associato a tali cure è inferiore rispetto a quello derivante dall'assistenza domiciliare.

Il senatore VACCARI (*LNP*) fa presente che a suo giudizio le prestazioni indicate nell'articolo 5 non sono attualmente ricomprese nei LEA.

Dopo la richiesta avanzata dal sottosegretario CASERO di disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari approfondimenti, il presidente AZZOLLINI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1195

La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo reso alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 1, capoverso 6-*bis*, lettera *i*), prima delle parole: «e senza oneri aggiuntivi per lo Stato» siano aggiunte le altre: «, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372 della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; che all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare» siano aggiunte le altre: «senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica»; che l'articolo 3, comma 4, primo periodo sia sostituito dal seguente: «Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; che all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare» siano aggiunte le altre: «senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica»; che venga approvata la proposta 13.500, nella quale, ai sensi della medesima norma costituzionale, al comma 1 dopo le parole: «sono destinate» vanno aggiunte le altre: «per l'anno 2009» e al comma 2 dopo le parole: «sono incrementati» vanno aggiunte le altre: «per l'anno 2009»; che all'articolo 15, comma 2, vengano soppresse le parole: «e, eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa depositi e prestiti Spa è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.»; che vengano soppressi gli articoli 2, comma 13, 16, comma 23, 19, 27, 29 e 33; che agli articoli 2, comma 11, e 32 vengano aggiunte infine le seguenti parole: «subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244». La Commissione osserva che il rinvio alla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2008, contenuto nel comma 16 dell'articolo 17, andrebbe aggiornata con i riferimenti all'ultima legge finanziaria per l'anno 2009.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 marzo 2009

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della procedura informativa.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport Crimi

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport.

Prende quindi la parola il sottosegretario CRIMI, il quale sottolinea anzitutto come lo sport rappresenti una realtà che riguarda tutta la società civile, ivi compresa la sfera politica, governativa, sociale ed economica. Le decisioni del Governo debbono quindi tenere conto, prosegue, dei benefici che esso può avere sia sulla salute (con conseguente riduzione della spesa sanitaria nazionale) che sulla qualità di vita dei cittadini.

Il Sottosegretario si sofferma indi sulle recenti trasformazioni del mondo sportivo, nonché sulle novità introdotte dalle norme o dalla tecnologia il cui effetto dirompente ha rischiato addirittura di snaturalizzare il ruolo proprio dello sport. Si riferisce in particolare al mondo professionistico e alle disposizioni relative al riconoscimento del fine di lucro delle società e alla conseguente possibilità di quotazione in borsa; al cambio di *status* degli atleti professionisti e alla loro libertà di scegliere con quale *club* giocare; alla cessione dei diritti televisivi in forma collettiva.

Dopo aver rilevato come a queste evoluzioni normative non sempre sia seguita una corretta applicazione, egli conferma l'interesse dell'Esecutivo alla crescita dei giovani, al miglioramento della qualità della vita della popolazione e alla salute dei cittadini, cui lo sport può contribuire in maniera determinante: educare i ragazzi al rispetto dei valori etici, anche attraverso lo sport e lo spirito dell'olimpismo, può infatti ridurre sensibilmente i fenomeni del «bullismo» e della violenza.

Ritornando ai benefici in termini di riduzione degli oneri a carico della sanità pubblica derivanti da una più diffusa pratica sportiva, egli rammenta poi di aver costituito, con il sottosegretario delegato alla Salute Ferruccio Fazio, un apposito comitato di esperti «Sport e Salute», con il compito di redigere le linee guida per la prescrizione dell'attività fisica, tanto per i giovani quanto per gli anziani. Non va infatti dimenticato che anche gli anziani, da un costante esercizio fisico, possono trarre giovamento per la propria salute, la propria mobilità e la propria socialità.

Riferendosi al recente Rapporto «Sport e Società» redatto dal CONI e dal CENSIS, egli ricorda poi che gli individui che praticano uno o più sport sono oltre 17 milioni, pari a circa il 30 per cento della popolazione. Oltre 16 milioni (pari a circa il 28 per cento della popolazione) non praticano invece nessuna disciplina sportiva pur svolgendo comunque un'attività fisica. Oltre 23 milioni di italiani (pari al 41 per cento) rappresentano infine il popolo dei sedentari.

Proprio in questa fascia, prosegue il Sottosegretario, si rilevano maggiormente quelle patologie, che con una, seppur minima, attività motoria possono recedere e consentire uno stile di vita migliore. Consapevole dell'importanza dell'attività di prevenzione, egli dichiara quindi di concordare pienamente sulla necessità di mantenere e disciplinare con più severità la visita medico-sportiva.

Annuncia indi che il Governo intende procedere alla razionalizzazione in chiave sistematica della normativa. Atteso che l'indagine conoscitiva in corso è volta alla predisposizione di un disegno di legge per favorire la pratica sportiva, egli si impegna a trasmettere alla Commissione un'informativa periodica sullo stato dei lavori, nella convinzione che la

collaborazione fra tutti i soggetti interessati consentirà di accorciare i tempi per l'entrata in vigore delle nuove norme. In particolare, egli dichiara che il Governo terrà nella massima considerazione tutte le proposte che emergeranno dall'indagine conoscitiva, siano esse relative alle questioni fiscali o all'impiantistica.

Quanto a tale ultimo profilo, egli riconosce che non esiste una puntuale rilevazione di tutti gli impianti esistenti, pubblici e privati. Per poter programmare ed operare è necessario invece avere una mappatura dell'impiantistica esistente, al fine di meglio verificare la rispondenza dell'offerta alle esigenze dei cittadini e, quindi, tentare di riequilibrare la distribuzione in base alla popolazione ed al numero di associazioni sportive operanti. E' con questo spirito che l'Esecutivo ha in animo di ricostituire l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva.

Con particolare riferimento all'impiantistica di vertice, egli rammenta che l'Italia si appresta ad ospitare grandi eventi internazionali. In tale ottica, è tuttavia necessario predisporre un piano organico di interventi, individuandone le priorità in relazione agli eventi di più immediata organizzazione. Egli ha perciò nominato un'apposita Commissione, impegnata a cambiare anche in questo settore l'approccio dello Stato, adottando una nuova visione di costruzione e gestione degli impianti sportivi, oggi assai onerose per i bilanci pubblici.

Richiamando nuovamente il Rapporto elaborato dal CONI e dal CENSIS, egli cita un dato preoccupante in merito agli spazi dedicati all'attività sportiva: 148.880 impianti nel 2003, di cui il 9,8 per cento non attivi a fronte di una popolazione di oltre 57 milioni di abitanti. Quanto alla tipologia delle strutture, evidenzia la diffusione capillare ed articolata nel territorio dei campi di calcio, presenti in quasi tutti i comuni, seguiti dai campi polivalenti all'aperto, dai campi di bocce, dai campi da tennis e dalle piste di atletica, mentre nella crescita di piscine e palestre è prevalente il ruolo dei privati. Il non trascurabile dato sugli impianti non attivi, ai quali si aggiunge quello degli impianti sottoutilizzati, prosegue il Sottosegretario, appare ancora più significativo se si confrontano i dati forniti dall'Istituto per il credito sportivo per i finanziamenti concessi nel biennio 2006-2007. In quegli anni, infatti, il 77,6 per cento delle erogazioni è stato finalizzato alla ristrutturazione o al completamento di impianti sportivi (di cui il 41,3 per cento per impianti polivalenti, il 34 per cento per campi di calcio e il 7,4 per cento per impianti natatori).

Sulla base dei dati esposti, egli ritiene indispensabile superare il sistema di sostegno degli anni passati ed adottare un nuovo approccio, prevedendo anche un ritorno economico per le parti interessate e lasciando libera l'iniziativa privata senza però perdere di vista l'interesse pubblico.

Nella razionalizzazione sistematica delle norme saranno altresì ridefiniti, precisa il Sottosegretario, i criteri per il rilascio del certificato medico per attività non agonistiche, nonché il tema relativo alla tutela ed alla maternità delle atlete.

Dopo aver espresso apprezzamento per il progetto pilota di introduzione dell'educazione e della tutela della salute nelle Scuole di medicina

sportiva scolastica annunciato dalla Federazione dei medici sportivi, riferisce indi di aver avviato un dialogo con i rappresentanti europei dell'Istruzione per affrontare alcune problematiche che riguardano «Sport e Scuola», fra cui la carenza di strutture idonee e l'accoglienza sportiva della disabilità.

Concordando che un adeguato sistema fiscale sia importante per rilanciare il settore dell'associazionismo sportivo, egli assicura poi che anche questi aspetti saranno affrontati; spetterà tuttavia al Ministro dell'economia – previo reperimento di idonea copertura finanziaria – apportare le modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, relative alla rivalutazione monetaria dei limiti massimi per usufruire di agevolazioni, nonché l'inclusione delle Federazioni sportive nazionali tra i soggetti che possono avvalersi di prestazioni collaborative e continuative di natura non professionale al pari delle società ed associazioni dilettantistiche.

Passando alle richieste da più parti pervenute per la ricostituzione del Tavolo nazionale, sostiene che l'iniziativa pregevole dell'allora ministro Melandri non abbia portato i risultati sperati. Ritiene comunque indispensabile creare occasioni di confronto con tutti i soggetti interessati, sicché prima della presentazione al Consiglio dei ministri dei disegni di legge di revisione normativa saranno organizzati incontri con le amministrazioni e gli organismi coinvolti.

Reputa invece più utile istituzionalizzare, con cadenza biennale o triennale, una Conferenza nazionale sullo sport, invitando a parteciparvi anche personalità straniere, nonché avviare un Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva. Al riguardo, annuncia infatti l'intenzione, previo accordo con le Regioni, le Province, gli enti locali e gli organismi sportivi, di sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri un programma omogeneo di interventi su tutto il territorio nazionale, coordinando le diverse realtà territoriali e mettendo in atto azioni sinergiche che impediscano la dispersione delle risorse finanziarie e favoriscano l'ottimizzazione dell'uso degli spazi disponibili, evitando altresì l'effetto «macchia di leopardo» che oggi caratterizza le seppur pregevoli iniziative realizzate.

In conclusione, dà conto del Meeting europeo sugli integratori alimentari che si svolgerà a Roma nel prossimo autunno e che rappresenterà l'occasione per presentare le nostre eccellenze in materia di contrasto al *doping*, nonché di tutela della salute nelle attività sportive.

Seguono quesiti da parte di senatori.

Il senatore RUSCONI (*PD*) reputa condivisibili le prospettive delineate, rilevando tuttavia la necessità di misure più concrete per le società sportive dilettantistiche che sono fortemente colpite dalla congiuntura economica negativa.

Domanda quindi l'intenzione dell'Esecutivo circa l'integrazione dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 90 della legge finanziaria per il 2003, come peraltro richiesto da esponenti tanto della

maggioranza quanto dell'opposizione. Chiede altresì se saranno reintegrati i fondi per lo sport di base azzerati dal cosiddetto «decreto-legge ICI», dichiarando comunque di aver apprezzato il ripristino e poi l'aumento delle risorse destinate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Dopo aver sottolineato criticamente l'esiguo numero di ore dedicate all'attività fisica nelle scuole, domanda altresì delucidazioni circa il possibile inserimento dell'insegnante specialista di educazione motoria nella scuola primaria nella quale è concentrata la gran parte dei risparmi da conseguire nel triennio. Rimarca infatti la necessità che lo sport sia presente in tutti gli ordini di scuola, tanto più che oltre il 40 per cento dei ragazzi non pratica alcuna attività.

Con particolare riferimento alle strutture, ricordando l'audizione dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, esprime apprezzamento per l'intento di istituire l'Osservatorio nazionale. In proposito chiede di sapere l'orientamento del Sottosegretario circa una eventuale atto di indirizzo *bipartisan* che impegnasse scuole, comuni e province ad utilizzare gli impianti anche in orari *extra* didattici, considerato che esistono strutture sotto utilizzate.

Si interroga altresì sull'opportunità di escludere dal patto di stabilità gli oneri connessi alla costruzione o alla ristrutturazione degli impianti sportivi anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Nel rammentare che lo sport rappresenta l'unica occasione di *screening* sanitario dei giovani, rileva l'esigenza di uniformare i costi delle visite mediche obbligatorie, tenuto conto delle diverse realtà regionali, rendendo gratuite quelle che riguardano gli atleti in età scolare.

Coglie poi l'occasione per domandare l'intenzione dell'Esecutivo circa la presunta modifica della normativa sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi, puntualizzando in proposito che essa è stata il frutto di una lunga attività che ha coinvolto anche esponenti del Centro-destra. In conclusione concorda con la funzione dello sport – sia di base che professionistico – in termini di servizio sociale e di mezzo per attrarre risorse e assicurare posti di lavoro.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide l'esigenza di un intervento normativo per armonizzare le leggi vigenti in materia di sport, dichiarando al riguardo la piena collaborazione del suo Gruppo.

Quanto agli impianti, giudica assai grave che solo una struttura su cinque sia agibile per le persone affette da *handicap*, evidenziando altresì le finalità dell'attività sportiva per combattere fenomeni negativi come ad esempio il «bullismo», atteso che lo sport può contribuire a diffondere valori etici. Dopo aver sottolineato la necessità di utilizzare pienamente tutte le strutture esistenti, invita l'Esecutivo ad elaborare un indirizzo che dia maggiore impulso agli enti locali competenti su tale aspetto.

Nel ricordare che a conclusione dell'indagine conoscitiva sarà presumibilmente presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto ad affrontare i principali nodi dello sport dilettantistico, auspica un pieno confronto con il Governo, anche eventualmente su un suo testo.

Manifesta infine preoccupazione per l'elevata percentuale di sedentari, che determina a suo avviso ingenti spese per il Sistema sanitario nazionale, e plaude alle iniziative assunte in collaborazione con il Dicastero del *welfare*, ribadendo il supporto della propria parte politica per diffondere una cultura dello sport che faccia leva su messaggi educativi.

Il senatore BARELLI (*PdL*) pone in luce anzitutto il positivo clima registratosi in Commissione sull'argomento dell'indagine conoscitiva, manifestando poi rammarico per i tagli operati, dovuti tuttavia alla esigenza di fronteggiare la crisi economica. Invita peraltro a considerare con favore l'attività governativa che ha condotto al reintegro dei fondi per il CONI e alle misure per il comparto dilettantistico, che rappresentano a suo giudizio un successo rilevante.

Nel rammentare il positivo contributo svolto dalle associazioni sportive, si interroga sulla possibilità di estendere le disposizioni inerenti gli edifici privati, oggetto di un imminente provvedimento governativo, anche agli impianti sportivi obsoleti, al fine di migliorare le strutture esistenti senza aggravio di costi.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) pone l'accento sul rapporto tra sport e salute soprattutto con riferimento ai bambini e agli anziani. Al riguardo, evidenzia con preoccupazione l'elevato tasso di obesità dei ragazzi registratosi in Italia nell'ultimo decennio, sollecitando un intervento mirato che possa giovare alla salute dei cittadini e ridurre al contempo le spese sanitarie.

Richiamando recenti indagini del CENSIS relative alla popolazione anziana, evidenzia come l'allungamento dell'età media comporti tanto un possibile incremento delle patologie quanto maggiori opportunità di vivere in buona salute se si svolge un'attività sportiva costante. In proposito occorre a suo giudizio maggiore consapevolezza di tale evoluzione, anche da parte degli anziani.

Si sofferma quindi sul pericoloso aumento di sostanze dopanti che dimostra la diffusione di un modello distorto soprattutto tra i giovani. Reputa perciò necessaria una riflessione su tale tema, tanto più che lo sport si configura quale sviluppo armonico della persona.

Il senatore PITTONI (*LNP*), nel registrare positivamente la convergenza tra tutti gli schieramenti politici, si sofferma in breve su alcune positive esperienze regionali, fra cui quelle del Friuli Venezia Giulia, che dimostrano a suo avviso il proficuo contributo di tutte le realtà coinvolte.

Il presidente POSSA (*PdL*) si interroga sulla praticabilità in Italia di alcune esperienze compiute all'estero circa il rilascio agli studenti – a conclusione di taluni cicli di studio – di un «brevetto» che riporti l'esito di alcune prove sportive effettuate in ambito scolastico. Reputa al riguardo che dette iniziative possano svolgere un'utile attività promozionale a favore dello sport.

Ai quesiti posti risponde il sottosegretario CRIMI il quale concorda sulla stretta connessione tra lo sport e la scuola, rammentando in proposito l'istituzione di un tavolo con il ministro Gelmini per pianificare le prospettive di intervento sulla base delle risorse e dei tempi disponibili.

Ribadisce peraltro le interazioni tra lo sport e la salute richiamando le conclusioni della riunione dei Ministri europei competenti in materia di sport. Nel rimarcare la creazione di una commissione mista tra la struttura della Presidenza del Consiglio e il Ministero del *welfare*, cui partecipano anche gli enti locali in ragione delle rispettive competenze, enfatizza la funzione dello sport come terapia e comunica che è in corso di definizione un progetto per combattere la sedentarietà, nella prospettiva di ridurre le spese a carico del Servizio sanitario nazionale connesse all'insorgenza di malattie per chi non pratica alcuna attività.

In ordine al *doping*, dopo aver rammentato gli esiti della riunione del Consiglio d'Europa di Atene, fa presente che su iniziativa italiana è stata posta particolare attenzione all'uso degli integratori alimentari i quali, se assunti in dosi eccessive, possono essere altamente nocivi. Con riferimento a tali temi, ribadisce che sarà organizzato in autunno uno specifico incontro, anche nell'ottica di diffondere una cultura della prevenzione.

Soffermandosi sulle risorse decurtate a danno dello sport di cittadinanza, reputa necessario un reintegro, sottolineando tuttavia che l'Esecutivo si è già proficuamente impegnato per raddoppiare il contributo al Comitato italiano paralimpico, per preservare le risorse destinate ai campionati mondiali di ciclismo e pallavolo, nonché per incrementare i fondi al CONI.

Quanto alla normativa sulla vendita collettiva di diritti televisivi, giudica essenziale un approfondimento a partire dall'armonizzazione dei principi fiscali e contributivi che si applicano alle società di calcio a livello europeo, in modo da favorire la patrimonializzazione dei *club* italiani, consentendo loro di incrementare il fatturato per le attività commerciali diverse dalla cessione dei predetti diritti.

Il PRESIDENTE ringrazia il rappresentante del Governo per il proficuo contributo offerto e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

SUL REGOLAMENTO INERENTE LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Il PRESIDENTE comunica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso per conoscenza lo schema di regolamento sul coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 marzo, che sarà distribuito a tutti i commissari. Al riguardo puntualizza che sul testo verrà acquisito il parere del Consiglio di Stato prima dell'adozione definitiva.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1006 E 1036 IN MATERIA DI DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta presso la Commissione bilancio la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze circa gli effetti economici dei disegni di legge nn. 1006 e 1036 in materia di difficoltà specifiche di apprendimento. Auspica pertanto che la Commissione bilancio renda il prescritto parere in tempi celeri.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno della settimana. Precisa peraltro che resta convocata la seduta di domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 marzo 2009

83^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Il relatore, senatore MUSSO (*PdL*), propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime apprezzamento sul disegno di legge in esame sia per quanto riguarda il contenuto del trattato sia in considerazione dell'importanza strategica dell'accordo con l'Ucraina, in un settore di notevole importanza quale la navigazione satellitare civile.

Il senatore DE TONI (*IdV*), associandosi alle parole del senatore Marco Filippi, dichiara il voto favorevole dell'Italia dei Valori.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 17 marzo 2009

56^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(1331) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari**

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo rilevando che il tema dell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari, con riferimento alla materia prima agricola utilizzata, è da lungo tempo stato avvertito a livello nazionale, e anche da parte di altri Paesi, come un'esigenza fondamentale che trova le sue radici sia nella tutela dei consumatori, sia nella difesa degli interessi economici legati alle produzioni agroalimentari nazionali.

La tematica, condivisa in via pressoché generale dalle diverse parti politiche, si fonda su considerazioni che privilegiano l'interesse dei consumatori a una completa e non ingannevole informazione in merito alle caratteristiche dei prodotti alimentari, tale da consentire ai consumatori stessi la possibilità di valutare i prodotti e quindi di effettuare scelte consapevoli al momento dell'acquisto.

In via di principio – prosegue il Presidente relatore – l'impostazione delineata, correlata alle generali esigenze in materia alimentare, è stata riconosciuta anche in sede europea, con particolare riferimento al Regolamento n. 178/2002 che, nel dettare linee di principio cui attenersi in tema di sicurezza alimentare, ha richiamato l'attenzione sulla tutela degli interessi dei consumatori ai fini di scelte informate e consapevoli.

Tuttavia, occorre ricordare come il quadro normativo e giurisprudenziale in sede comunitaria sia più complesso, avendo dato luogo a una serie di contrasti con alcune legislazioni nazionali, tra cui quella italiana, in ordine a diversi aspetti legati alla tematica dell'etichettatura dei prodotti, con

conseguenti aperture di procedure di infrazione, dalle quali trapelava una situazione di contrapposizione a volte molto forte.

In sede comunitaria infatti – prosegue il Presidente relatore – la riconosciuta tutela del consumatore si è trovata negli anni a dover affrontare una concezione della tutela della concorrenza fra gli Stati membri e del libero mercato che ha condotto a valutazioni molto restrittive nei confronti delle etichettature d'origine dei prodotti agroalimentari, ritenute in generale, in relazione all'articolo 28 del Trattato, come un freno e comunque un'alterazione del mercato dei prodotti stessi. Appare opportuno ricordare che per alcuni di questi, quali ortofrutta, miele, uova e pesce, le norme comunitarie abbiano riconosciuto l'obbligo di indicare il Paese d'origine, mentre per la gran parte restante manca una normativa precisa o si sono create quelle situazioni di contrasto sopra delineate.

Il caso forse più eclatante, e ora più incoraggiante, è costituito senza dubbio dell'olio d'oliva, in ordine al quale il legislatore italiano ha stabilito l'obbligo di etichettatura dell'origine con l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 157 del 2004, preceduto peraltro dall'obbligo valido in generale per i prodotti alimentari previsto dall'articolo 1-bis dello stesso provvedimento.

L'apertura della procedura d'infrazione delle due citate norme – prosegue il Presidente relatore – può, con riguardo all'olio d'oliva, ritenersi superata alla luce dei recenti sviluppi normativi comunitari, in riferimento al via libera per la nuova legge europea sull'etichettatura obbligatoria, operativa dal prossimo luglio.

È inevitabile in questo contesto guardare con soddisfazione e con fiducia ai nuovi sviluppi aperti con la recente decisione comunitaria, tali da consentire prospettive di allargamento, nel corso del tempo, all'etichettatura dei prodotti alimentari in genere, con conseguente eliminazione degli ostacoli alle iniziative in sede governativa e parlamentare a sostegno dell'obbligo di etichettatura obbligatoria d'origine.

In questo contesto il provvedimento in esame rivela la sua importanza e la sua attualità, che va riconosciuta come pressante anche nei periodi precedenti, in quanto collegata alle giuste e condivise esigenze di garantire la correttezza e la trasparenza delle informazioni ai consumatori sui prodotti alimentari che decidono di acquistare, e nel contempo in stretta connessione con la fondamentale funzione di strumento atto a contrastare i fenomeni di truffa e contraffazione che costituiscono un problema per il settore agroalimentare, per fronteggiare il quale le iniziative governative e parlamentari potranno disporre di maggiore efficacia e sicurezza. In tal modo sarà possibile salvaguardare le produzioni agroalimentari italiani da talune storture del mercato.

Con riferimento all'articolato – prosegue il Presidente relatore – il testo del disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'obbligo generale di etichettatura per i prodotti agricoli dell'origine, ovvero il luogo di coltivazione o allevamento, della materia prima agricola utilizzata.

Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono oggetto dell'articolo 2, con cui si fa rinvio a successivi decreti ministeriali di attuazione.

L'articolo 3 individua le competenze in materia di controlli, affidandoli alle Regioni, che possono avvalersi dei Nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri e della polizia locale.

Il regime sanzionatorio è oggetto dell'articolo 4 – prosegue il Presidente relatore – con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e, nel caso di violazioni reiterate, della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio fino a sei mesi.

Infine l'articolo 5 detta norme transitorie volte a consentire la commercializzazione per un periodo di centottanta giorni dei prodotti etichettati anteriormente all'entrata in vigore della legge, privi delle indicazioni obbligatorie da essa previste.

Il Presidente relatore rileva in conclusione che l'Italia, in sede comunitaria, nonché nell'ambito del WTO, ha sempre assunto un atteggiamento opportunamente orientato nella direzione della tutela e valorizzazione della qualità della produzione agroalimentare, accompagnato in tale politica dalla Francia e in taluni casi da altri Paesi mediterranei.

In tale contesto le posizioni di alcuni Paesi europei – quali ad esempio l'Inghilterra e la Germania – sono risultate ispirate da esigenze diverse rispetto a quelle inerenti alla tutela della qualità e conseguentemente in ambito comunitario le politiche promosse in materia da Italia e Francia hanno incontrato spesso numerosi ostacoli. A fronte di tale situazione occorre che il Ministro Zaia continui in sede europea a sostenere – come peraltro ha finora fatto in maniera incisiva ed efficace – la linea politica della valorizzazione del profilo qualitativo dei prodotti alimentari.

Il comparto agroalimentare italiano potrà essere competitivo, in ambito europeo ed internazionale, solo in un contesto in cui le esigenze liberistiche vengano adeguatamente conciliate con le necessità di tutela e valorizzazione della produzione di qualità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 marzo 2009

58^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 marzo scorso.

Il sottosegretario URSO ritira l'emendamento 32.0.1.

Il presidente CURSI informa che il senatore Cicolani ha ritirato il subemendamento 33.0.4/1.

In attesa di acquisire il prescritto parere della Commissione Bilancio sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI SOPRALLUOGHI SVOLTI IN FRANCIA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Il presidente CURSI dà conto alla Commissione dei sopralluoghi recentemente svolti in Francia da una delegazione della 10^a Commissione, da lui guidata, con particolare riguardo alle visite agli impianti eolici della *Société Française d'Eoliennes*, controllata da Sorgenia S.p.A. e alla visita

alla centrale nucleare di Nogent-sur-Seine. Mette quindi a disposizione dei Commissari una approfondita relazione corredata dalla documentazione acquisita in loco.

La Commissione prende atto.

SULLA GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE DELLO STABILIMENTO DI POMIGLIANO D'ARCO

La senatrice ARMATO (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla grave crisi che ha colpito il settore auto con particolare riguardo alle conseguenze per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco ove sono impiegati più di cinquemila dipendenti e che ha finora assicurato, con l'indotto, circa ottomila posti di lavoro. Ricorda di aver presentato a tale proposito degli specifici atti di sindacato ispettivo in Assemblea e rileva l'opportunità di svolgere al riguardo un'audizione del Ministro del welfare e del Ministro dello sviluppo economico.

Si associano alle considerazioni della senatrice Armato i senatori BUBBICO (PD), TOMASELLI (PD) e GARRAFFA (PD), mentre il senatore PARAVIA (PdL) ricorda di aver partecipato proprio nella giornata di ieri ad un incontro presso la Regione Campania sulla grave situazione dello stabilimento di Pomigliano d'Arco.

Il presidente CURSI, comprendendo le preoccupazioni della senatrice Armato, osserva che specifiche audizioni sulle problematiche testé richiamate potrebbero avere luogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese italiane, già da tempo avviata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 17 marzo 2009

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il professor Dell'Aringa, di cui era oggi prevista l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008, ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta, causa una lieve indisposizione. Non essendo oggi previsti altri argomenti all'ordine del giorno, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 marzo 2009

72^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Umberto Quadrino, amministratore delegato della EDISON S.p.A., accompagnato dal dottor Giampaolo Russo, direttore affari istituzionali e regolamentari, dall'ingegner Claudio Di Mario, responsabile affari istituzionali, dal dottor Stefano Amoroso, responsabile ufficio stampa, e dal dottor Nunzio Ferulli, account parlamentare della stessa società.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti di EDISON S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il dottor QUADRINO illustra brevemente il quadro mondiale del settore energetico e le misure adottate dalla Commissione europea per rispondere all'emergenza ambientale derivante dal cosiddetto «effetto serra». Nel settore elettrico, in particolare, le leve a disposizione per diminuire significativamente il livello delle emissioni di anidride carbonica sono il recupero di efficienza energetica, il cambiamento del *mix* di generazione dell'energia, aumentando quella di produzione nucleare e derivante da fonti rinnovabili, e lo sviluppo di tecnologie *Carbon Capture & Storage* (CCS). Riassume, poi, i contenuti degli obiettivi dell'Unione europea, per il 2020, in termini di riduzione di emissioni di anidride carbonica, di aumento della quantità di energia derivante da fonti rinnovabili e di incremento della efficienza energetica. Con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica per il 2020, la posizione italiana rispetto all'Europa – sebbene nel confronto tra emissioni e consumi di energia tra i diversi paesi dell'Unione, l'Italia presenti dati confortanti relativi alla emissione *pro capite* di anidride carbonica, al consumo *pro capite* di energia e all'indice relativo alla intensità di emissione – risulta svantaggiata poiché gli obiettivi assegnati al Paese appaiono particolarmente onerosi. Nei settori *Emission Trading System* (ETS) sono stati infatti assegnati all'Italia diritti di emissione per circa 170 milioni di tonnellate, con una riduzione del 26 per cento rispetto alle emissioni verificate nel 2005; mentre nei settori non ETS è previsto un obiettivo di riduzione dei consumi da 349 a 304 milioni di tonnellate annue di anidride carbonica, pari al 13 per cento rispetto ai dati dello stesso anno. Inoltre, per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo finale di energia derivante da fonti rinnovabili, l'Italia dovrebbe triplicare l'attuale percentuale di consumo di tali fonti energetiche. Illustra poi le opportunità di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, nel breve e nel medio periodo, con particolare riferimento alle opportunità offerte dal settore elettrico, industriale, residenziale, dei trasporti, dell'agricoltura, dei rifiuti e delle foreste. Per quanto riguarda il potenziale delle fonti derivanti dal consumo di biomasse e biocarburanti – pari al 60 per cento circa del potenziale energetico complessivo delle fonti rinnovabili – fa presente che solo una minima parte di tali fonti sarebbe di provenienza nazionale. Sul versante dell'efficienza energetica, ritiene necessario avviare programmi incentrati prevalentemente sul risparmio energetico a ragione della loro maggiore economicità rispetto ad ipotesi di conversione alle fonti rinnovabili.

Facendo seguito alla direttiva 2006/32/CE, il Ministero dello sviluppo economico ha definito, nel corso della passata legislatura, un piano di azione che individua gli interventi necessari per raggiungere un obiettivo nazionale di risparmio energetico pari al 9 per cento del consumo finale medio del quinquennio 2001-2005, da raggiungere entro l'anno 2016. Tali risparmi sono basati per circa il 50 per cento su misure di efficienza energetica nel settore residenziale: gli interventi individuati dal piano d'azione riguardano infatti per circa il 75 per cento usi termici, relativi a sistemi di riscaldamento più efficienti e alla coibentazione degli edifici. La

sua società ritiene tuttavia che, pur raddoppiando la percentuale relativa del risparmio energetico e sfruttando tutto il potenziale delle energie rinnovabili, l'Italia potrebbe al massimo conseguire appena l'88 per cento dell'obiettivo assegnatole dall'Unione europea. È pertanto necessario aggiungere una produzione significativa di energia derivante dal nucleare per riuscire a conseguire, soltanto nel 2030, gli obiettivi prefissati. Risulta inoltre evidente come lo sviluppo del programma nucleare in Italia, il cui completamento è previsto per il 2030, non sia coerente con le tempistiche del cosiddetto «pacchetto clima». Illustra poi i dati relativi alla potenzialità del mercato delle fonti rinnovabili in Italia con riferimento alle tecnologie del sistema idroelettrico di grande taglia, eolico, fotovoltaico, solare-termodinamico, delle biomasse, geotermico e delle maree, raffrontando i dati del 2007 con le ipotesi di sviluppo per il 2020. Nel 2020, tenuto conto di possibili riduzioni nei costi di produzione delle diverse tecnologie rinnovabili, l'incentivazione necessaria per la produzione aggiuntiva di 54 Terawatt orari, a seconda del meccanismo di incentivazione scelto e dello scenario di contesto, si aggirerebbe tra 9 e 15 miliardi di euro all'anno. Si sofferma quindi sulle prospettive a breve termine del mercato nazionale delle energie di derivazione eolica e sulla posizione ricoperta dalla Edison S.p.A. in tale settore, fornendo alcuni dati relativi alla capacità installata e agli investimenti sostenuti dalla stessa società per lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia e all'estero. In tale contesto, le proposte della Edison si focalizzano sul coinvolgimento dei settori con maggior potenziale di riduzione di emissione di anidride carbonica ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari. Il nucleare rappresenta pertanto un'opzione tecnologica imprescindibile accanto alla necessità di introdurre misure flessibili che tengano conto dei tempi di realizzazione degli investimenti connessi e allo sviluppo di tutte le potenzialità nazionali relative alle energie rinnovabili.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) chiede chiarimenti sui costi di produzione e di cessione delle energie rinnovabili e sulla possibile evoluzione della loro curva di costo nei prossimi anni. Chiede inoltre quali siano i criteri in base ai quali vengono privilegiate talune fonti rinnovabili anziché altre e quale sia il livello di reale competitività economica di tali fonti di energia. Svolge quindi alcune considerazioni sul ruolo delle biomasse, quali fonti rinnovabili, e sui costi logistici ed ambientali ad esse connessi. Considerato che abitazioni e trasporti rappresentano due ambiti importanti per incentivare la ricerca dell'efficienza energetica, sottolinea la necessità di prevedere forme di incentivazione che siano effettivamente virtuose. Auspica infine di poter interloquire direttamente con i rappresentanti dell'Esecutivo nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso per poter valutare modi e tempi del progetto italiano di ritorno all'energia nucleare.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) chiede maggiori ragguagli sui costi del nucleare e sulla possibilità di disporre di dati relativi ad uno scenario pre-

visionale riferito agli obiettivi dell'aumento dell'indipendenza energetica del Paese e della riduzione degli inquinanti tradizionali.

Il senatore RANUCCI (*PD*), dopo aver sottolineato la necessità di promuovere tra i cittadini la consapevolezza degli effetti positivi che deriverebbero dall'adozione di scelte di potenziamento dell'efficienza energetica degli edifici, chiede informazioni circa il ruolo che la ricerca potrebbe svolgere nell'ambito dello scenario descritto dal dottor Quadrino, nonché riguardo alla produzione di energia attraverso impianti geotermici operanti in singoli edifici.

Il senatore NESSA (*PdL*) osserva che il nucleare è in grado di dare un importantissimo contributo alla produzione energetica nazionale e che su di esso deve svolgersi un confronto aperto, approfondito e scevro da pregiudiziali ideologiche.

Il senatore LEONI (*LNP*), dopo aver rilevato che dovrebbero essere svolte nelle scuole efficaci campagne di informazione e di sensibilizzazione sul tema della riduzione dei consumi elettrici, fa presente che rimane molto da fare nei settori residenziali e dei trasporti al fine di realizzare significativi livelli di risparmio energetico e che è venuto il momento di prevedere finalmente un piano per la rottamazione del patrimonio immobiliare obsoleto ed energivoro.

Chiede, infine, di disporre di maggiori informazioni in ordine alla cattura e allo stoccaggio di anidride carbonica.

Il dottor QUADRINO rileva che in prospettiva il fotovoltaico, che oggi presenta un costo cinque o sei volte superiore a quello del ciclo combinato a gas, se adeguatamente incentivato e soprattutto se migliorato grazie al progredire della ricerca, potrebbe dare un significativo contributo alla produzione energetica nazionale, come rilevanti progressi la ricerca potrebbe determinare sul fronte del solare termodinamico, mentre una fiducia abbastanza limitata sembrano meritare le possibilità di sviluppo degli impianti a biomassa. Le pompe di calore potrebbero avere senz'altro un utilizzo assai più esteso di quello oggi registrabile ed esse potrebbero essere magari incentivate in sede di definizione del cosiddetto «piano casa».

Fa quindi presente che grande importanza va riconosciuta alle azioni volte a rafforzare l'efficienza energetica degli edifici e a potenziare la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti ed osserva che oggi il costo del nucleare è pari a 65 euro per Megawatt orario ed è indubbio che il ricorso a tale forma di energia consentirebbe di compiere un notevole passo avanti verso l'indipendenza energetica del Paese.

Il Governo ha annunciato la predisposizione entro l'anno di quel piano nazionale energetico che costituisce un momento fondamentale per l'attività delle stesse aziende del settore elettrico, che necessitano di disporre di un quadro di certezza al fine di programmare le proprie scelte.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Quadrino per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOPODOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per giovedì 19 marzo 2009, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 17 marzo 2009

37^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Silvana Amadori, ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 febbraio 2009.

La PRESIDENTE ringrazia la dottoressa AMADORI per la sua disponibilità ad intervenire presso la Commissione, la quale si sofferma, preliminarmente, nella descrizione del quadro finanziario, definito dalle Istituzioni comunitarie, relativo al periodo 2007-2013.

Tale quadro finanziario prevede un totale di stanziamenti e di risorse messe a disposizione degli Stati membri pari a 864,316 miliardi di euro, la cui quota rilevante è rivolta a realizzare le azioni previste in attuazione della Politica agricola comune, che, tradizionalmente, ha rappresentato il principale bacino di utilizzo delle risorse comunitarie.

L'oratrice fa presente, quindi, che i paesi che hanno maggiormente usufruito dei suddetti stanziamenti sono stati, nell'ordine, la Polonia, la Spagna e l'Italia, la quale si è vista attribuire, sempre relativamente al predetto periodo, 28,8 miliardi di euro, suddivisi tra gli obiettivi Convergenza, Competitività e Cooperazione. A tali risorse occorre aggiungere ulteriori 8,5 miliardi di euro relativi a stanziamenti specifici per lo sviluppo rurale e per la pesca.

A fronte di tale programmazione comunitaria, continua l'oratrice, l'Italia ha adottato, con delibera CIPE del 22 dicembre 2006, il Quadro strategico nazionale 2007-2013, mirante ad assicurare la coerenza dell'intervento dei fondi strutturali con gli Orientamenti strategici comunitari per la coesione.

Sempre a fronte delle risorse disponibili nell'ambito dei programmi approvati per l'Italia, si è reso necessario attivare le risorse, di parte nazionale, da destinare al cofinanziamento degli interventi: ciò è avvenuto attraverso lo strumento, ampiamente collaudato, del Fondo di rotazione, istituito dalla legge n. 183 del 1987, il quale è stato in grado di attivare, per il suddetto cofinanziamento, una somma complessiva pari a circa 40 miliardi di euro.

Da tali cifre, sottolinea la dottoressa Amadori, si desume che l'intero quadro di interventi programmatici, che riguarda l'Italia nell'arco temporale 2007-2013, coinvolge un ammontare complessivo di circa 78 miliardi di euro.

Evidenzia, quindi, come gli esiti del negoziato comunitario per l'assegnazione delle risorse abbia comportato una penalizzazione per le regioni italiane del Centro-Nord, che è stata successivamente compensata, in seguito ad un accordo Governo-Regioni, mediante l'attribuzione di ulteriori 7 miliardi di euro per tali ultime aree.

Conclude illustrando il sistema di gestione e controllo, predisposto dall'apposita normativa comunitaria, che gli Stati membri devono implementare nella programmazione 2007-2013, imperniato essenzialmente sulla previsione, per ciascun programma, di 3 Autorità: di gestione, di certificazione e di audit.

Il senatore FLERES (*PdL*) chiede se è possibile enucleare i principali elementi di criticità che hanno interessato il metodo di programmazione in Italia, se tali criticità siano state registrate, in particolare, avuto riguardo a determinati settori o territori, nonché se, a livello comunitario, sono in

cantiere eventuali revisioni o correzioni delle procedure di tale programmazione alla luce della recente crisi dei mercati finanziari mondiali.

La senatrice MARINARO (PD) chiede conferma circa il persistere di quelli che, a suo modo di vedere, possono essere considerati i tre punti deboli dell'utilizzo, da parte dell'Italia, dei fondi strutturali provenienti dall'Unione europea, ovvero la carenza culturale nazionale nell'approccio alla programmazione, la difficoltà a realizzare operativamente il cofinanziamento, la selezione più attenta dei vari progetti da finanziare.

Replica la dottoressa AMADORI, richiamando l'attenzione sulle principali *defaillances* che è possibile, purtroppo, rilevare nel sistema-Paese avuto riguardo alla complessiva gestione delle risorse stanziare da Bruxelles, riconducibili, essenzialmente, a problemi di natura organizzativa – la progressiva riduzione del personale amministrativo preposto, sia a livello centrale che locale, alla trattazione delle pratiche riguardanti il finanziamento dei progetti comunitari – e di natura amministrativo-procedurale – lo scarso personale preposto non possiede, molto spesso, una adeguata specializzazione tale da consentire una gestione rapida ed efficiente dei procedimenti sottesi alla realizzazione dei progetti in argomento.

Tiene, infine, a precisare come l'allestimento, nel 1987, del Fondo di rotazione abbia, di fatto, consentito di attuare, con elevata efficacia, il cofinanziamento nazionale.

La PRESIDENTE , non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Martedì 17 marzo 2009

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento, il dottor Giuseppe Tripoli, segretario generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, accompagnato dal dottor Enzo Maria Tripodi, dalla dottoressa Barbara Longo e dal dottor Domenico Mauriello, funzionari del medesimo organismo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la predetta forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione dei rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il presidente DIVINA introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor TRIPOLI, dopo aver consegnato alla Commissione una documentazione scritta, si sofferma sull'attività svolta dagli uffici prezzi istituiti presso le Camere di commercio dalla legge finanziaria per il 2008, dando conto delle segnalazioni da essi ricevute in merito all'andamento dei prezzi dei principali prodotti alimentari.

Fa poi presente che l'attenzione delle Camere di commercio si è concentrata sulle variazioni delle tariffe per la fornitura dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, con particolare riferimento alla gestione delle società di servizi pubblici locali. Evidenzia in proposito che il *deficit* informativo che caratterizza le scelte delle piccole e medie imprese nell'accedere al mercato dei prodotti energetici si traduce poi in un costo maggiore a loro carico, influenzando di conseguenza anche il prezzo finale dei prodotti commercializzati.

Dopo aver evidenziato i diversi livelli tariffari dei servizi pubblici locali riscontrati nelle aree geografiche prese in considerazione, si sofferma sul crescente costo amministrativo delle società partecipate dagli enti locali nella produzione e distribuzione di tali servizi, sottolineandone il costante aumento nell'ultimo decennio.

Nel dar conto della collaborazione attivata con l'ENEA in relazione al mercato dell'energia, osserva che esso esige una migliore informazione ai consumatori e un maggior grado di concorrenza, in modo da ottimizzare le scelte operate dai clienti. Ciò potrebbe condurre a suo avviso ad un risparmio di spesa complessivo, che può essere stimato in 16 miliardi di euro.

Dopo aver richiamato l'andamento dei prezzi nel settore della grande distribuzione organizzata nell'ultimo bimestre del 2008 e gli effetti di tali variazioni sul potere d'acquisto delle famiglie, illustra le previsioni elaborate dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sull'andamento dell'inflazione nel 2009 e dà infine conto delle rilevazioni compiute presso le imprese in merito alla politica di credito da parte delle banche.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore PITTONI (*LNP*) esprime dubbi in merito alla circostanza che si assisterà a un'ulteriore riduzione del tasso di inflazione nel corso del 2009, richiamando, quale importante elemento di segno opposto, la tendenza al rialzo del prezzo della benzina.

Ritiene inoltre molto difficile che possa esservi un risparmio di spesa nei consumi energetici nella misura stimata dall'Unione delle camere di commercio, giacché le tariffe dei prodotti energetici dovrebbero rimanere tendenzialmente elevate anche in presenza di un'auspicabile riduzione del prezzo del petrolio. Conclude sollecitando una valutazione sul grado di concorrenza nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi.

Il dottor TRIPOLI, nel replicare ai quesiti posti, richiama le argomentazioni che giustificano la stima dell'inflazione nel 2009, facendo presente che un'importante variabile è rappresentata dall'andamento della domanda interna.

Il dottor TRIPOLI fornisce ulteriori ragguagli in merito alla stima del tasso d'inflazione e precisa che i livelli delle tariffe dei prodotti energetici sono determinati da meccanismi contrattuali estremamente complessi e non sono quindi immediatamente influenzati dall'andamento del prezzo del petrolio.

Condivide infine la preoccupazione riguardo alla necessità di promuovere maggiori condizioni di concorrenza nel settore della vendita dei carburanti.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ritiene fondamentale analizzare le ragioni del riscontrato incremento delle tariffe per i servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai costi amministrativi di gestione delle società partecipate dagli enti locali nonché alle eventuali carenze della specifica normativa di settore.

Dopo aver richiamato i principali ostacoli alla piena apertura al mercato del settore della distribuzione del gas, reputa infatti essenziale poter comprendere il collegamento tra le tariffe dei servizi pubblici locali e i modelli di gestione adottati, senza trascurare l'importanza della regolamentazione di ciascun settore.

Il dottor TRIPOLI precisa che l'analisi gestionale delle società che erogano servizi pubblici a livello locale ha messo in luce indicatori di produttività e di qualità del servizio sensibilmente inferiori a quelli degli operatori privati.

Dopo un ulteriore intervento del senatore BUBBICO (*PD*), l'oratore ribadisce che le inefficienze nella gestione di tali servizi si traducono spesso in un maggiore costo per la collettività.

Il dottor TRIPOLI fornisce ragguagli sulle modalità di formazione delle tariffe nel settore dell'erogazione dei servizi idrici, da correlare anche all'articolazione della rete distributiva.

Evidenzia quindi come il criterio della qualità del servizio prestato debba assumere un maggior peso nella determinazione delle tariffe, prospettando l'opportunità di adottare un unico parametro di riferimento a livello nazionale.

Il presidente DIVINA chiede di specificare i risultati ai quali è pervenuta la collaborazione dell'Unione delle camere di commercio con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, richiamando l'elevato numero di segnalazioni effettuate dai privati a livello locale sui prezzi dei maggiori prodotti alimentari.

Dopo aver rammentato le considerazioni espresse in audizione dai rappresentanti dell'ISTAT, sottolinea l'importanza di analizzare il rapporto tra il costo della vita ed il potere di acquisto delle famiglie con riferimento ai diversi ambiti territoriali.

Il dottor TRIPOLI, dopo aver illustrato i risultati dell'attività di informazione e monitoraggio svolta dagli uffici prezzi istituiti presso le Camere di commercio, preannuncia che è in procinto di concludersi una collaborazione con l'ISTAT per analizzare gli effetti dell'aumento del costo della vita sul potere d'acquisto dei consumatori per aree geografiche omogenee.

Il presidente DIVINA, nel far riferimento alle valutazioni pessimistiche della CGIL sugli effetti della recessione globale, condivide comunque l'esigenza di una maggiore conoscenza delle caratteristiche economiche delle realtà locali, che permetterebbe ad esempio di valorizzare maggiormente la contrattazione collettiva di secondo livello, alla quale potrebbe essere affidato il compito di prevedere gli aumenti salariali necessari per reintegrare il potere d'acquisto dei lavoratori.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 17 marzo 2009

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(C. 2263 Governo) DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, approvato dal Senato

(Parere alla XIII Commissione della Camera). (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, volto a disciplinare specifici profili in tema di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero – caseario, anche alla luce delle modifiche operate in sede comunitaria con riferimento al nuovo livello di quota nazionale riconosciuto all'Italia. Ricorda che sul testo in esame, approvato dal Senato, la Commissione ha espresso parere in data 18 febbraio 2009 alla 9^a Commissione del Senato. Riferisce che il decreto-legge disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia risultante dal Regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 attribuendo a tutti gli Stati membri un aumento del 2 per cento della quota nazionale, e dall'accordo definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, poi trasfuso nel regolamento (CE) del 19 febbraio 2009, n. 72/2009 del Consiglio, che accorda all'Italia una maggiorazione del 5 per cento in unica soluzione nel 2009. Le disposizioni, specificamente dirette all'assegnazione della maggiore quota nazionale, sono contenute nell'articolo 1, comma 2, che recano una riforma della normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Rileva che il testo prevede che gli aumenti della quota nazionale, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, sono attribuiti

alla riserva nazionale e quindi assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione. Sottolinea che l'articolo 1 del decreto-legge, al comma 1, modifica le disposizioni che disciplinano la restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale. Rileva che l'articolo 2 istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. In particolare, sottolinea, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato la rateizzazione può avere una durata variabile in base al valore dei debiti. Illustra quindi l'articolo 4 che definisce le procedure per la rateizzazione e disciplina la connessa sospensione delle procedure di recupero e che prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Commissario straordinario che, avvalendosi degli uffici dell'Agea, assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale. Riferisce quindi sull'articolo 5, che dispone che le norme sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009, e sull'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, che prevede che le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad un apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Osserva che nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti gli articoli aggiuntivi 6-bis e 6-ter, in materia di previdenza agricola. Ritiene opportuno richiamare, nella proposta di parere, i contenuti del parere espresso dalla Commissione lo scorso 18 febbraio 2009 alla 9ª Commissione del Senato.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ritiene necessario che si preveda nel testo che il Commissario straordinario sia tenuto a consultare le regioni in relazione alle previsioni relative agli aumenti della quota nazionale attribuiti alla riserva nazionale e assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota, nonché che lo stesso Commissario straordinario sia tenuto a notificare alle regioni le menzionate assegnazioni degli aumenti della predetta quota nazionale.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, associandosi alla considerazione del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazione e condizioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(C. 2187 Governo) DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera). (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (*PdL*), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sugli specifici profili di competenza della Commissione. Segnala che l'articolo 1, al comma 13, dispone che le modalità di erogazione dei contributi diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti. Osserva che l'articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi: il comma 1 estende ai tributi locali i benefici previsti per le reti d'impresa e delle catene di fornitura e il comma 3 dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Evidenzia che i decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *b*), numeri 1) e 2), della legge finanziaria per il 2006, concernenti le semplificazioni di carattere amministrativo applicabili ai distretti produttivi, dovranno essere adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate. Ravvisa quindi l'opportunità che si prescriva, nel testo in esame, che le misure di sostegno recate dal provvedimento siano adottate, in sede di attuazione, previo parere della Conferenza unificata.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) concorda con il relatore e suggerisce di trasformare in condizione l'osservazione prospettata dal relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) si associa al deputato Pepe.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) ravvisa l'opportunità che siano previste nel provvedimento apposite norme tese a salvaguardare la solvibilità degli enti locali nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla disciplina del Patto di stabilità interno.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (*PdL*), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 979 Ranucci) *Istituzione di campi ormeggio attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico*

(Parere alla 13^a Commissione del Senato). (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, teso a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle isole minori italiane e delle altre aree marine di pregio naturalistico, che le doti di campi ormeggio attrezzati nelle aree ove maggiore è la pratica del diporto, anche a fini di tutela del fondale marino. Osserva che l'articolo 1 dispone che al fine di tutelare l'ecosistema delle aree marine nazionali di maggior pregio ambientale e paesaggistico, i comuni interessati sono tenuti ad istituire campi ormeggio attrezzati per imbarcazioni da diporto. Rileva che l'articolo 2 precisa che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata di cui alla legge n. 281 del 1997, sono individuati, ai fini dell'istituzione dei campi ormeggio, le isole minori e le aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico e i relativi comuni di riferimento. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione. Fa notare che la disciplina appare peraltro connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. Reputa opportuno prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ravvisa l'esigenza di apporre alla proposta di parere una specifica condizione secondo cui devono essere assegnate alla competenza regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) si chiede se il provvedimento in esame attenga maggiormente a profili di tutela dell'ambiente ovvero di incentivo alle attività del settore della nautica da diporto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) ritiene che siano da assegnare alla piena competenza degli enti locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, relative alla destinazione dei proventi ivi previsti.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*). Ritenendo utile consentire una maggiore riflessione sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero – caseario, su cui la Commissione ha espresso parere in data 18 febbraio 2009 alla 9ª Commissione del Senato;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea» che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, lettere *a*), rientrano in ambiti di competenza legislativa statale;

rilevato che il decreto-legge in esame, pur regolando profili connessi alla produzione agricola, afferente alla competenza esclusiva delle regioni, costituisce applicazione di una normativa regolamentare comunitaria;

preso atto dei contenuti del regolamento (CE) n. 72/09 che ha attribuito all'Italia in un'unica soluzione la quota di produzione lattiera che altri Stati ottengono in cinque anni, prevedendo la regolarizzazione delle posizioni dei produttori in esubero rispetto alla quota individuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, al comma 1 dell'articolo 1, l'opportunità di esaminare con particolare attenzione gli effetti connessi alle disposizioni ivi richiamate che prevedono che gli aumenti della quota nazionale, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati dal Commissario straordinario prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota;

e con le seguenti condizioni:

- 1) sia previsto che il Commissario straordinario è tenuto a consultare le regioni in relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, relative agli aumenti della quota nazionale attribuiti alla riserva nazionale e assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota;
- 2) sia previsto che il Commissario straordinario è tenuto a notificare alle regioni le menzionate assegnazioni alle aziende prescelte degli aumenti della predetta quota nazionale;
- 3) sia fornita la garanzia del pagamento della rateizzazione della multa richiesta attraverso la trattenuta dei premi PAC;
- 4) si preveda una copertura immediata del Fondo per il settore lattiero;
- 5) siano destinate le risorse derivanti dal Fondo per il settore lattiero alle aziende che hanno acquistato quote dopo l'entrata in vigore della legge 30 maggio 2003, n. 119, e che risultano in regola con il versamento delle quote;
- 6) sia chiarito il concetto di esigibilità delle somme di cui si chiede la rateizzazione.

ALLEGATO 2

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge, in corso di esame presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

considerato che il decreto-legge in oggetto contempla previsioni che incidono sulla competenza regionale in ordine alle misure recate a favore dei settori industriali, nonché correlativamente attinenti a profili di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, in relazione alla lettera *e*) sul «sistema tributario statale» ed *l*) su «l'ordinamento civile»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che le misure di sostegno recate dal provvedimento siano adottate, in sede di attuazione, previo parere della Conferenza unificata;

2) siano previste nel provvedimento apposite previsioni tese a salvaguardare la solvibilità degli enti locali nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla disciplina del Patto di stabilità interno.

ALLEGATO 3

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (S. 979 Ranucci)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 979 Ranucci, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante l'istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, che, rispettivamente, consentono ai comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto e dispongono che i proventi riscossi dai comuni siano destinati anche ad interventi di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 17 marzo 2009

14ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Benedetto Fabio GRANATA

La seduta inizia alle ore 21,05.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia

Il PRESIDENTE dopo aver introdotto il seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia e dopo aver ringraziato il procuratore Pietro Grasso per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione, apre il dibattito sulla relazione svolta dal Procuratore nazionale antimafia nella seduta del 25 febbraio scorso.

Pongono quesiti e formulano osservazioni l'onorevole NAPOLI, il senatore LI GOTTI, gli onorevoli TASSONE, MARCHI e GARAVINI i senatori MARITATI, DE SENA, LUMIA, D'ALIA, LAURO, CAROFIGLIO e GARRAFFA e l'onorevole BUONANNO.

Il PRESIDENTE, posti alcuni quesiti, dichiara chiuso il dibattito.

Prende la parola per rispondere ai quesiti posti dai commissari il Procuratore nazionale antimafia GRASSO.

Il PRESIDENTE, avendo acquisito la disponibilità del Procuratore Grasso a trasmettere una relazione scritta ad integrazione della sua replica, dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori LUMIA, MARITATI e D'ALIA e dell'onorevole TASSONE, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,10.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 17 marzo 2009

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 13,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori. Si apre un dibattito nel quale intervengono i deputati ROSATO e FIANO ed il senatore ESPOSITO.

Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede alle audizioni in titolo. Intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimento ai soggetti auditi, il presidente RUTELLI, i deputati FIANO e ROSATO ed il senatore ESPOSITO.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Martedì 17 marzo 2009

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Giancarlo Abete, su profili di tutela del lavoro minorile nel settore calcistico

L'audizione informale si è svolta dalle ore 11 alle ore 11,40.

Presidenza del Vice Presidente
Anna Maria SERAFINI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi.

La seduta inizia alle ore 12,30.

AUDIZIONI

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, sulle iniziative in materia di adozione di minori italiani e stranieri

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo un breve intervento, dà quindi la parola al sottosegretario Giovanardi, per il seguito dell'audizione iniziata il 19 febbraio scorso.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI svolge un intervento integrativo sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Anna Maria SERAFINI (*PD*) e Laura ALLEGRINI (*PDL*) e la deputata Gabriella CARLUCCI (*PDL*).

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

La seduta termina alle ore 13,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 17 marzo 2009

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,40.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran» (n. 63)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di decreto in titolo, propone di formulare alle Commissioni di merito osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(156) RAMPONI. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(933) TORRI e MURA. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza collocati in congedo assoluto*

(989) PEGORER ed altri. – *Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(Parere alla 4^a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo unificato in titolo, propone di esprimere un parere non ostantivo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di considerare, tra i destinatari del-

l'intervento normativo, anche i corpi di polizia ad ordinamento civile, i cui appartenenti potrebbero vantare una legittima aspettativa all'equiparazione.

La Sottocommissione concorda.

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo condizionato, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BODEGA (*LNP*) riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 16.502, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando però l'esigenza di inserire una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali in materia espropriativa.

Quanto al subemendamento 2.100/4, propone un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità che, nella delega ivi prevista, siano richiamati i principi e i criteri direttivi della delega originaria.

In riferimento al subemendamento 2.100/9, propone un parere non ostativo, pur osservando che la norma reca un'irragionevole limitazione del principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), nel condividere i rilievi formulati dal relatore, propone che, sull'emendamento 2.500, sia espresso un parere non ostativo a condizione che, per le Regioni e gli enti locali, l'utilizzazione dei prodotti e dei servizi realizzati nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (*SIAN*), di cui al capoverso 12-*bis*, sia prevista come mera facoltà.

Il RELATORE conviene con la proposta e riformula il parere nei termini indicati dalla senatrice Incostante.

La Sottocommissione concorda.

(392) BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche

(550) COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

(918) NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche

(Parere alla 11ª Commissione sul nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 17 marzo 2009

21^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1073-B) Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 17 marzo 2009

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(1107) *Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Il sottosegretario CASERO consegna una Nota concernente i chiarimenti richiesti dalla Sottocommissione nel corso dell'ultima seduta.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere sul testo parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga approvato l'emendamento 3.1 sul quale il parere è non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(1316) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che nella relazione

tecnica, pur rilevandosi una perdita di gettito, non si provvede alla relativa copertura stante la scarsa incidenza degli importi stimati sul bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, che occorre acquisire elementi in ordine ai dati posti alla base delle stime degli effetti di gettito, posto che la relazione tecnica afferma che sono stati assunti a base di riferimento i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2004, valutando l'opportunità di richiedere una quantificazione sulla base di dati più aggiornati al fine di verificare l'effettiva scarsa entità degli effetti di gettito asserita nella relazione tecnica, anche alla luce dell'avvenuto ingresso della Slovenia nell'Unione europea (dal 1° maggio 2004, con successiva adozione dell'euro a partire dal 1° gennaio 2007). In particolare, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio, occorre acquisire elementi in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari recati dall'articolo 10 in materia di dividendi, al fine di verificare l'effettiva non rilevanza sul gettito, in relazione alla previsione delle quote di imponibilità pari al 5 per cento ed al 15 per cento, differenziate in ragione dell'ammontare di capitale sociale detenuto dai soci, rispetto all'unica aliquota vigente pari al 10 per cento. Chiarimenti si rendono altresì necessari in ordine alla mancata individuazione di un criterio temporale di possesso delle quote di capitale, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio. Inoltre, in relazione all'articolo 26 della Convenzione, occorre acquisire chiarimenti in ordine al comma 3, con particolare riferimento all'ultimo periodo, acquisendo elementi circa le modalità per la definizione dei casi di doppia imposizione non previsti dalla Convenzione medesima, al fine di chiarire che non si delinei una procedura in via meramente amministrativa. In ordine ai commi 4 e 5 della disposizione, occorre acquisire chiarimenti circa i costi inerenti le Commissioni ivi previste.

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti della Commissione una Nota contenente i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1006) Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(1036) ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre 2008.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in esame recepisce i contenuti del parere già espresso dalla Commissione bilancio nella scorsa legislatura, e che nella precedente seduta si era ritenuto opportuno richiedere un approfondimento da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario CASERO consegna agli atti della Commissione una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Al fine di consentire un approfondimento dei contenuti della relazione tecnica, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(998) LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Richiesta di relazione tecnica sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a ridurre la soglia per l'accesso degli invalidi a prestazioni assistenziali sotto forma di rendita. A tale rendita sono poi associati altri servizi. Il provvedimento dispone poi una delega a rivedere le soglie per la tabella delle menomazioni, la base di calcolo delle quote integrative spettanti all'infortunato per il coniuge e per i figli a carico. Trattandosi di norme che potrebbero avere un impatto sulla spesa assistenziale, occorre valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica.

Il sottosegretario CASERO conviene con l'opportunità di richiedere la relazione tecnica.

La Sottocommissione dispone la richiesta della relazione tecnica sul testo ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La Sottocommissione rinvia altresì l'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite della Camera dei deputati

**(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione Europea)**

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

**(2^a - Giustizia)
(10^a - Industria, commercio, turismo)**

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran» (n. 63).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1107).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).

- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).

- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM (2008) 815 def.). (n. 28).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).
- LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile (579) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARITATI ed altri. – Delega al Governo per l'efficienza della giustizia (739).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (1043).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche all'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, in materia di unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1149).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro

sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005 (1407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (1316).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003 (1318).
 - Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 9 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (156).
- TORRI e MURA. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza collocati in congedo assoluto (933).
- PEGORER ed altri. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (989).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa» (1373).
- RAMPONI. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate (153).
- RAMPONI. – Modifica della legge 4 ottobre 1988, n. 436, in materia di procedura per gli approvvigionamenti della Difesa (154).

III. Esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (151).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
 - PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
 - MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
 - MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
 - VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
 - BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
 - RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
 - BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
 - D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro

e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

V. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del documento:

- Nota informativa concernente le nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. (*Doc. LVII-bis, n. 1*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione della CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della diret-

tiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62).

MATERIA DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

- Disciplina comunitaria relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).

- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 9 e 14

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
 - ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
 - BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
 - ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).
- II. Esame del disegno di legge:
- BUTTI ed altri. – Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi (1361).
- III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione della attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).
 - BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (1193).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche (n. 140).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Roberto Castelli sugli interventi infrastrutturali in vista di Milano *Expo* 2015.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione» (n. 64).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona (n. 33).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 16

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
- MONTANI ed altri.- Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (1331).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
 - SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (998) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
 - COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
 - NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche (918).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XI. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: audizione di rappresentanti della Croce Rossa Italiana, dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza 118, nonché di esperti in materia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- BIANCONI e CARRARA. – Introduzione dell'articolo 2-*bis* della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti (14).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (979).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati (740).
- MOLINARI e DELLA SETA – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati (1356).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizioni del Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti in Sicilia, dell'Assessore all'ambiente della regione Campania e di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale rifiuti.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione dei rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 14,15 e 15

Ore 14,15

IN SEDE CONSULTIVA

Alla XIII Commissione della Camera:

- Decreto-legge 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (A.C. 2263 Governo, *approvato dal Senato*).

Alle Commissioni riunite VI e X della Camera:

- Decreto-legge 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (A.C. 2187 Governo).

Alla 13^a Commissione del Senato:

- Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (A.S. 979 Ranucci).

Ore 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

- Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 14,30

Comunicazioni del Presidente.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione:

- Audizione di Flavio Zanonato, membro dell'Ufficio di presidenza dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 18 marzo 2009, ore 8,45

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e bilancio preventivo 2007 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL.
-